



TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGALE
AULA 7° SEZIONE PENALE - MI0011

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a Latere
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a Latere
DOTT. FABIO DE PASQUALE	Pubblico Ministero
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG.RA FRANCESCA ANTISTA	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 57

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.

A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14

UDIENZA DEL 11/12/2019

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2019203737825

Esito: RINVIO AL 18/12/2019

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MANZONETTO PIETRO.....	3
Esame della Difesa, Avv. Diodà.....	4
PROSEGUE LA DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MANZONETTO PIETRO.....	19
Controesame del Pubblico Ministero, Dott. Spadaro.....	19
Controesame del Pubblico Ministero, Dott. De Pasquale.....	35
Controesame della Parte Civile, Avv. Lucia.....	43
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MOYER HOMER.....	46
Controesame del Pubblico Ministero.....	47

**TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE
RITO COLLEGIALE**

**Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.
Udienza del 11/12/2019**

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a latere
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a latere
DOTT. FABIO DE PASQUALE	Pubblico Ministero
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG.RA FRANCESCA ANTISTA	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 10.21.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MANZONETTO PIETRO

Viene introdotto il Testimone; questi viene avvertito dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex articolo 497 C.P.P.: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. Il Teste viene generalizzato in aula (nato a Castelfranco Veneto, prov. Treviso, il 24.11.1944, domiciliato con lo studio professionale a Milano in via Santa Sofia 21).

Assistito dalla collaboratrice Dottoressa Casati Alice.

PRESIDENTE - Lei è stato convocato come Testimone in questo momento, quindi lei è consulente di parte, è stato consulente di parte, ora deve abbandonare i suoi interessi di parte e invece assumere l'ufficio pubblico di Testimone che comporta il dovere di rispondere alle domande che le faranno le Parti e anche il Tribunale, eventualmente,

secondo verità. La verità è misurata, nel suo caso, poiché lei non solo deve riferire fatti ma anche esporre delle sue valutazioni, perché questa è la natura dell'incarico che le è stato affidato, e quindi la verità sarà misurata, comunque lei risponde anche sempre in termini di verità di quello che dice in udienza, ovviamente laddove si tratta di valutazioni la verità sarà misurata in termini di profondità delle argomentazioni che sostengono il suo giudizio, e ovviamente fondatezza delle fonti sulla base delle quali lei ci dirà che ha tratto questo giudizio. Diamo atto che come richiesto dal Testimone lo stesso è assistito da... ci vuole fornire le sue generalità?

INTERVENTO - Casati Alice nata a Milano il 23/12/1985.

PRESIDENTE - È domiciliata sempre presso lo studio?

INTERVENTO - No, presso lo studio legale Sacchi e Galbiati in Milano via Durini 24.

PRESIDENTE - Grazie.

Esame della Difesa, Avv. Diodà

DIFESA, AVV. DIODÀ - Vuole dire quali sono le sue competenze professionali? In estrema sintesi.

TESTIMONE MANZONETTO - Ho compiuto quest'anno il cinquantesimo di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti di Milano, e il quinto anno dal momento del mio collocamento a riposo dalla docenza presso l'università Cattolica di Milano. Ho citato queste due circostanze perché durante tutta la mia vita lavorativa ho combinato queste due attività in una situazione che potrei definire un po' sinergica, nel senso che la mia attività di docenza universitaria ha beneficiato delle esperienze professionali che ho potuto portare in aula ai miei studenti, sia direttamente come competenze dirette che ho acquisito, sia spesso anche come testimoni, persone, dirigenti aziendali, eccetera, che portandoli in aula hanno portato direttamente agli studenti grande beneficio dal punto di vista dell'apprendimento e dell'interesse che hanno avuto. Dal punto di vista professionale ho beneficiato, come dire, del metodo che nel corso degli studi, nel corso dell'attività scientifica universitaria, ho acquisito e che ho quindi sfruttato, in termini positivi, utilizzato durante la mia attività professionale. Attività professionale che si è sviluppata sostanzialmente lungo tre filoni: quello concorsuale, quello delle cariche sociali e quello delle consulenze tecniche. Dal punto di vista concorsuale, filone che ho abbandonato ormai da parecchi anni per limiti di età, mi ha visto nominato dalla sezione fallimentare del Tribunale di Milano in molte procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo, eccetera. Dal punto di vista di cariche sociali ho rivestito, e continuo a rivestire, alcune cariche sociali di società quotate e non quotate,

prevalentemente come organo di controllo, come Presidente del collegio sindacale in genere, e anche come Presidente di organismo di vigilanza ex 231. E consulenze tecniche io prevalentemente in campo di contenziosi civili e arbitrali, anche parecchi arbitrali, e qualche volta anche di tipo penale, come in questo caso.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Va bene. Lei ha ricevuto da Eni, mio tramite, un incarico e ha ricevuto la documentazione necessaria per svolgere questo incarico. L'incarico riguardava, lei lo ha scritto, lo ha descritto già nell'atto, quindi non torniamo su questo, l'idoneità dei modelli di Eni rispetto alla normativa 231, e poi la verifica del fatto che quei modelli siano stati efficacemente attuati anche nel contesto dell'OPL 245. Lo ha scritto, abbiamo tutto chiaro da questo punto di vista. Allora vorrei, proprio per sintesi ed efficacia della deposizione, farle una prima domanda importante, a mio parere: l'esame delle strutture e del modello quali caratteristiche essenziali le hanno consentito di dare un giudizio? E quale giudizio? Ecco, però veramente con una sintesi anche faticosa su questo punto.

TESTIMONE MANZONETTO - Premetto che, come del resto ho scritto nella relazione, e alla quale mi riferisco, quindi senza ripetere cose già dette, premetto che dal momento che l'Accusa ha Imputato l'illecito amministrativo, previsto e sanzionato dal decreto legislativo 231, senza identificare gli specifici profili nei quali ritiene che le esimenti di legge presentino delle debolezze, ho svolto la mia analisi lungo tutto l'arco dell'assetto introdotto e attuato da Eni nell'ambito delle prevenzioni relative al decreto 231. Quindi sono partito...

DIFESA, AVV. DIODÀ - Scusi, si ricordi sempre che siamo negli anni 2009, 2010 e 2011, per riferimento anche delle norme interne.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, certo. Quando parlo di tutto l'arco quindi intendo dalle origini fino ai giorni nostri, dove i giorni nostri sono quelli interessati dalle vicende dell'OPL 245, evidentemente. Quindi, come dicevo, ho svolto questa analisi lungo tutto l'arco, sia dal punto di vista temporale, cronologico, sia dal punto di vista delle diverse componenti del sistema dei controlli interni. Dal punto di vista cronologico quindi sono partito dall'adozione, da parte di Eni, del codice di comportamento, che risale al 1994, quindi anni ben precedenti all'introduzione della 231, alla sua trasformazione da codice di comportamento in codice etico nel 2008, quando è stato, questo codice di comportamento, trasfuso integralmente nel primo capitolo del modello organizzativo 2008, e per passare poi ai diversi piani sui quali questa costruzione si regge, e cioè sia il modello che si chiama attività sensibili, la componente specialistica della parte generale del modello, le procedure quadro, e soprattutto le procedure operative. Procedure operative, o protocolli, che sono di fatto dei veri e propri manuali che gli operatori

hanno in mano per guidare, per coordinare, per convogliare lungo linee predefinite la loro attività. Questo particolare mi preme sottolinearlo in maniera particolare per la risposta alla sua domanda, Avvocato, perché nella lettura della documentazione che ho potuto esaminare per questa consulenza tecnica si colgono molto spesso frasi del tipo “Ai sensi della circolare 335”, piuttosto che 279, eccetera, eccetera. Si fa così, si deve fare così. E quindi questo è un elemento, credo, di assoluta rilevanza ai fini del giudizio che poi dovremo dare. Questa analisi l’ho svolta su due livelli. Un primo livello relativo all’assetto complessivo del sistema dei controlli interni, e a questo livello ho dedicato l’appendice, lei avrà visto, signor Presidente, che ci sono due fascicoli, diciamo, e una è la relazione tecnica e l’altra appendice. Ho preferito staccare dal ragionamento che ho fatto nella relazione più indirizzato al tema che ci interessa, staccarlo anche cartaceamente, graficamente, materialmente, per non appesantire la *consecutio* degli argomenti che ho esposto nella relazione. Il secondo livello è quello relativo agli specifici presidi, presidi normativi naturalmente, presidi normativi interni, che sono dedicati ai diversi reati presupposto. Per dare un’idea, se mi è consentito, farei riferimento alla figura che ho rappresentato a pagina 18 della relazione, dove in maniera grafica, in maniera estremamente sintetica naturalmente, ho cercato di rappresentare questi due livelli, il livello complessivo del sistema e i livelli specifici dei presidi che sono indirizzati a ridurre, a fronteggiare il rischio del reato corruzione. Laddove si vede che in testa c’è il modello 231, il codice etico, i principi generali, che si dirama poi nelle attività sensibili, cioè nelle diverse aree lungo le quali si svolge l’attività dell’Eni, dove troviamo i singoli protocolli. Cioè protocolli diversi per ogni reato presupposto. Lei vede, signor Presidente, che nell’estrema destra ho scritto “Protocolli diversi” con tante freccettine, perché qui ci sono tanti protocolli quanti sono i reati presupposto, quindi un numero elevatissimo. Mentre ho analizzato, o comunque ho focalizzato l’attenzione, nella parte sinistra del disegno per mettere in evidenza quelli che sono i presidi identificati nei confronti del reato corruzione, corruzione internazionale. Quindi linee guida anticorruzione, procedure ancillari, procedure dei rapporti con la pubblica amministrazione, con i dettagli che ci sono sotto, e con una precisazione importante: si vede nel disegno, nella figura, scusi, che rappresenta questo scenario complessivo, si vede un particolare riquadro che ho messo in tratteggio per metterlo in evidenza, perché questo identifica l’anello di congiunzione fra le procedure specifiche anticorruzione, quelle che chiamerei di *compliance* anticorruzione, rispetto a tutta un’altra serie di procedure, di cui poi ho dato il dettaglio nella figura di pagina 27, che sono tutte le procedure che governano e che guidano le attività delle diverse funzioni di Eni, relative all’autorizzazione e al controllo degli investimenti, in generale, di Eni, e poi in

particolare le procedure che guidano le attività delle funzioni di Eni per la valutazione e il controllo degli investimenti della divisione E&P. È estremamente rilevante questo tema perché l'operazione di cui stiamo parlando riguarda uno specifico investimento condotto dalla divisione E&P, cioè dalla divisione Exploration and Production di Eni, che è una divisione estremamente importante nella gestione dell'Eni. Il metodo attraverso il quale ho condotto questa analisi è il metodo che ho definito "il metodo de confronto". Confronto per identificare, dato che il tema che mi è stato proposto è di accertare l'adeguatezza del modello, dei modelli adottati dall'Eni e della loro efficace attuazione, è chiaro che per rispondere a una domanda di questo genere bisogna porsi dei confronti, bisogna porsi delle verifiche rispetto a che cosa si può accertare e affermare che questo assetto di controlli è adeguato e risponde alle esigenze di legge, rispetto a un *benchmark*. E dice "Qual è il *benchmark*? Come si fa ad effettuare questo confronto?". Beh, il *benchmark* non può che essere un *benchmark* naturalmente identificabile *ex ante*, cioè nel momento in cui le funzioni interessate... la *governance*, diciamo in generale, di Eni decide, come di qualsiasi altra società naturalmente, decide e mette in atto tutte le attività necessarie per introdurre nel proprio sistema normativo le disposizioni in linea e in adempimento del decreto legislativo 231, e ha come riferimento evidentemente la normativa di legge interpretata e spesso anche integrata dalle linee guida di Confindustria, perché le linee guida di Confindustria sono, se mi è consentito da non giurista, una specie di normativa di terzo o quarto grado, non lo so, ma è richiamata dal terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 231, come, vorrei dire, organo tecnico che identifica proceduralmente le attività che devono essere fatte per introdurre questo sistema. Quindi il giudizio di idoneità, di cui oggi ci siamo occupando, di quel giudizio di cui io mi sono occupato nell'analisi, nel lavoro che ho svolto, è un giudizio che ho cercato di dare confrontando le disposizioni, diciamo l'insieme e l'assetto complessivo normativo introdotto dall'Eni, con il *benchmark* rappresentato dalle disposizioni di legge, e quindi *benchmark* che definirei di idoneità legale. Non è e non può essere, per definizione, una idoneità assoluta. Idoneità, dice "è idoneo se impedisce i comportamenti illegittimi", perché questo è, ovviamente, impossibile, ma è idoneo se risponde a quelli che sono i *benchmark* stabiliti dalle disposizioni di legge. D'altra parte posso tranquillamente affermare che questo è il comportamento a cui mi sono attenuto e mi attengo anche nella mia esperienza professionale quando, o da sindaco o da componente di organismo di vigilanza, mi viene posto e mi si pone il problema dell'introduzione di norme, per esempio anche... continuamente con l'introduzione di nuovi reati presupposto, introduzione di nuovi protocolli, di nuove norme. Come si fa a stabilire se sono idonee o meno a rispondere

alle esigenze di legge. Si cerca... più che si cerca, si deve far sì che quelle norme rispondano alle esigenze stabilite dalla legge, secondo comma dell'articolo 6, tradotto in norme operative indicate dalle linee guida di Confindustria.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ecco, scusi professore, capisco che il senso è sempre di dare...

TESTIMONE MANZONETTO - Troppo lungo.

DIFESA, AVV. DIODÀ - No, ma non è un problema di lungo o breve. No, le chiederei allora di concludere su questo punto dicendoci qual è la conclusione del confronto. In termini essenziali. E poi di arrivare alla domanda che le o fatto, dunque sotto i profili di cui lei ha parlato, negli anni che ci interessano, la struttura dei modelli di Eni era adeguata, non era adeguata, e lo era o non lo era in che termini? Ecco, vorrei arrivare a un attimo al primo passaggio conclusivo.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì. Diciamo che questa analisi comparativa, se vogliamo chiamarla così, mi ha portato ad accertare che la verifica delle attività compiute per l'introduzione di questi modelli, e la lettura, l'utilizzo di questi modelli, sta a indicare che Eni abbia adempiuto con diligenza a quanto necessario per dotarsi di un complessivo sistema di controlli, in funzione della legge 231, a cui va sicuramente riconosciuto il carattere della idoneità legale in quanto rispettosa delle prescrizioni di legge in materia. L'architettura generale del sistema, prima in forma embrionale con, come dicevo, il codice di comportamento introdotto nel 2004, aggiornato, eccetera, eccetera. Poi in forma sempre più puntuale e specifica con l'introduzione della prima edizione del modello nel 2004, il suo aggiornamento nel 2008, l'introduzione del modello parte speciale attività sensibili in ottobre del 2009, danno la piena consapevolezza di un risultato, che è, direi, assolutamente soddisfacente, per rispondere all'esigenza della legge, che ritiene di dover verificare l'esistenza di questa condizione perché l'ente non sia chiamato a rispondere in caso di fattispecie di reati presupposto, e nel nostro caso di reato di...

DIFESA, AVV. DIODÀ - E questa è la prima conclusione che...

TESTIMONE MANZONETTO - Vorrei solo aggiungere un piccolissimo addendo, ed è questo: quello che colpisce in maniera, direi, molto significativa nell'esame complessivo, perché siamo in questo momento nell'esame complessivo dell'assetto dei controlli interni, è la configurazione dell'intero assetto di Eni come un sistema. A tutti noi è ben noto che linee guida insistono in maniera quasi ossessiva sul concetto di sistema, cioè impongono, al fine di raggiungere il risultato che prevede la legge, impongono che l'insieme delle procedure, delle linee guida, insomma l'insieme di tutti i documenti che costituiscono questo assetto, siano ordinati secondo un sistema, cioè non siano, come dire, collocati, così, sparsi qui e là nell'attività dell'ente, ma costituiscano un sistema

completo e correlato, perché solo in questo modo evidentemente si può ottenere quel risultati. Ebbene, la constatazione proprio in termini di verifica nella situazione dell'Eni, da questo punto di vista, è che, e direi lo si vede anche graficamente da quelle due figure che ho citato prima e ho introdotto qui nella mia relazione, che effettivamente la struttura complessiva degli interventi normativi interni di Eni in questa materia, in questo ambito, è assolutamente ordinata a sistema. E questo è un grosso punto, secondo me, che va sottolineato.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Dunque adozione giudizio positivo. Efficacia e attuazione, altro piano del suo lavoro, che è ampiamente diffuso nel suo lavoro scritto, danno a questo sistema una patente di efficacia ragionevole e comparata anche con le linee guida di Confindustria. Ora, il tema però che più interessa ai lettori, tutti compresi, è di capire come questo sistema ha intercettato, con quali limiti o senza quali limiti, l'operazione OPL 245, perché naturalmente è qui che, come dire, si giocano i presupposti di un discorso di specificità che serve anche alle Parti e al Giudice. Ecco, come ha fatto, come ha operato per arrivare poi al giudizio che le chiederò, come si fa a verificare se l'operazione OPL 245, rispetto ai modelli di Eni, è stata un'operazione funzionale, corretta?

TESTIMONE MANZONETTO - A questo tema ho dedicato l'intero capitolo 3 della relazione tecnica. Ho svolto questa analisi, anche in questo caso, adottando il metodo del confronto, cioè in via comparativa. In questo caso i termini del confronto sono stati da un lato la normativa interna di Eni, di cui ho, come ricordavo poco fa, ho anticipatamente accertato l'adeguatezza rispetto alle norme di legge, e il secondo termine di confronto, i comportamenti che sono stati tenuti dalle funzioni di Eni interessate e coinvolte nella vicenda per verificare se quei comportamenti siano stati svolti in modo adeguato, in modo coerente, in modo da applicare correttamente le disposizioni normative interne. Per far questo, ma solo per comodità di analisi, per meglio focalizzare l'attenzione sui diversi momenti topici di questa vicenda, ho diviso convenzionalmente tutto il periodo nel quale si sono svolti i fatti, periodo che va dal dicembre, da metà dicembre del 2009, alla fine di aprile, primi giorni di maggio 2011, in due segmenti, in due aree, in due periodi, se vogliamo, che convenzionalmente, come ho indicato nella relazione, ho chiamato la "fase Malabu" e la "fase FGN", la fase governo. Naturalmente sottolineo la convenzionalità della mia scelta, l'ho messo fra virgolette sempre a posta perché non si pensi che io abbia colto una diversa segmentazione in questo senso, l'ho fatto per comodità espositiva. In questo caso, nel caso cioè di verificare l'efficacia e attuazione, l'attenzione sul sistema dei controlli si sposta nella parte bassa della figura di cui abbiamo parlato prima, cioè quella

effettivamente dei protocolli. Perché qui stiamo parlando di comportamenti, oserei dire giornalieri, proprio comportamenti operativi da parte delle funzioni di Eni, e che, come dicevo prima, questi sono guidati, sono governati dai protocolli. Nel fare questa analisi ho ritenuto più efficace adottare un criterio di... e quindi questa analisi, e quindi questo confronto, di adottare un criterio di identificazione delle procedure che sono applicabili, che erano applicabili, alle specifiche attività di cui stiamo parlando, e i comportamenti specifici rispetto a quelle procedure. Cioè ho evitato il criterio, diciamo così, della cronaca, non ho ripercorso il filo dell'attività dal dicembre 2009 all'aprile 2011. Perché questo non è l'obiettivo che mi ponevo, non è l'obiettivo dell'incarico che mi è stato affidato. L'obiettivo era quello ed è quello, in questa sede, di identificare quali sono i risultati del confronto nell'applicazione delle procedure.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Mi scusi se la interrompo, ma mi viene subito una curiosità. Le due fasi che lei ha per comodità descritto descrivono in realtà delle parti, delle controparti di Eni diverse, la prima fase ha una controparte, usiamo un termine, privata, la seconda ha una controparte pubblica. Salvo errori od omissioni, vedo che il Pubblico Ministero dubita, ma comunque noi questo pensiamo come domanda da porre al consulente. Mi piacerebbe che lei segnalasse se queste due differenze, ammesso che lei le condivida, sollecitano delle procedure e dei protocolli in Eni diversi, uguali o in che cosa si differenziano? Perché mi pare che sia un tema interessante, al di là della relazione che già contiene tutto.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, indubbiamente io i termini, come dicevo poco fa, li ho usati in via virgolettata, perché, ripeto, prescindo, dal punto di vista dell'identificazione del soggetto, per analizzare l'applicazione delle procedure. Però le procedure, alcune, non tutte, procedure sono diverse a seconda della titolarità delle controparti. Mi viene, a questo proposito, di chiedere cortesemente, se ritiene, signor Presidente e signori, di andare alla pagina 72, dove proprio per dare un'idea grafica delle procedure che si applicano nelle diverse configurazioni delle attività relative all'OPL 245 che si sono svolte, ho, come potete vedere, segmentato con due colori diversi quelle che ho chiamato le due fasi, fase Malabu e fase FGN, indicando grosso modo anche all'interno di queste due fasi, colore giallino la prima e colore verde la seconda, i momenti più importanti di queste attività. E nella parte inferiore, sotto, con colori un po' diversi per avere un'immediatezza di riscontro, le procedure che sono e si rendevano applicabili per le attività da svolgere da parte delle diverse funzioni di Eni. Cioè ce ne sono alcune, come la prima, la circolare 335, è divenuta poi 422 per un aggiornamento. Semplicemente per un aggiornamento di circolare, ma si tratta sempre della circolare deputata a gestire le attività di acquisti da parte dell'Eni, che si applica lungo tutto...

DIFESA, AVV. DIODÀ - L'aggiornamento del dicembre 2010 la 422?

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, la 422 è dicembre 2010, primi giorni di dicembre 2010, esattamente.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Prego.

TESTIMONE MANZONETTO - Che però non modifica, è solo un aggiornamento con alcune precisazioni di miglioramento, fra l'altro.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Okay, vada pure avanti.

TESTIMONE MANZONETTO - Questa si applica lungo tutto il periodo. La 379, che è la circolare relativa alle *joint venture*, a governare e a gestire gli eventuali pattuizioni di *joint venture* che... o nelle quali Eni interviene. Le circolari qui sono numerosissime, ho indicato solo le principali, relative alle valutazioni che vanno fatte in tutti gli investimenti, in colore verde, qui vedete che i quadratini sono distanziati uno dall'altro perché queste circolari hanno avuto un'applicazione concreta in momento diversi, è solo per identificare questo. E infine l'ultimo segmento, quello rosso, che copre solo la fase FGN, che è l'identificazione del fatto che in quel periodo si applicava la circolare relativa alle attività e ai contatti con la pubblica amministrazione, che si colloca appunto nella fase finale, quando la controparte è il governo della Nigeria. Non mi ricordo dove ero rimasto, scusate.

DIFESA, AVV. DIODÀ - No, non si preoccupi. Vediamo nella prima fase quali problematiche la struttura del modello Eni nel merito avrebbe dovuto intercettare. Quali problematiche e quali ha intercettato realmente? Compreso la problematica Etete, compreso il tema di controparti da qualificare, da collocare. Ecco, mi piacerebbe che lei ci dicesse su questo piano che cosa risulta dai documenti, naturalmente.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, certo, io non c'ero, quello che dico evidentemente lo posso trarre solo dai documenti che ho visto.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Certo.

TESTIMONE MANZONETTO - Direi che l'ampia, anche se forse non esaustiva data la mole degli atti, documentazione esaminata, testimonia dell'effettuazione da parte di Eni di un'attività di studio e analisi propedeutica all'avvio delle trattative, che è condotta secondo il pieno rispetto delle procedure, quelle che partono dalla circolare 334 di cui parlavo prima, e che sono quelle rappresentate a pagina 27, nel disegno a pagina 27, che sono deputate a governare l'identificazione di un valore. Valore rispetto al quale qualunque operazione deve essere conformata. Cioè quello che viene chiamato "il valore soglia". Mi spiego meglio, l'attività di E&P, della divisione E&P di Eni, è un'attività importantissima dal punto di vista dimensionale nella gestione, nel bilancio Eni pesa moltissimo, ed è un'attività estremamente rischiosa perché è un'attività a lungo

termine, un'esplorazione e il relativo sfruttamento del giacimento durano decine di anni.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Sì, abbiamo in proposito consulenze abbiamo dati, il Tribunale è diventato un esperto, quasi, da questo punto di vista.

TESTIMONE MANZONETTO - Estremamente rischiose, eccetera, eccetera. Quindi è un'attività che dev'essere... questo volevo dirlo solo per dire che è un'attività che deve essere strettamente regolamentata. E infatti la divisione E&P di Eni ha delle funzioni specifiche, delle funzioni che si chiamano di pianificazione e controllo, che lavorano proprio in questo senso, cioè sia dal punto di vista geologico-tecnico, sia dal punto di vista economico-finanziario, devono identificare qual è il valore al quale un'operazione di investimento di questo genere può essere fatto. O meglio, il valore soglia al di sopra del quale non si può negoziare un prezzo.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ecco, ma scusi, il fatto al di sopra del quale non si può negoziare un prezzo sta nel sistema del modello Eni e in quali termini? Al di là del vincolo economico-politico o finanziario.

TESTIMONE MANZONETTO - Sta proprio nel modello, perché nella circolare 335, che come dicevo è una procedura ancillare anticorruzione, come dire, tipica procedura anticorruzione, e poi nella 422, che come dicevo è la stessa cosa, vi è uno specifico paragrafo, il paragrafo 8, che identifica come attività necessaria per ogni attività di acquisto, qui parliamo di acquisto di un titolo minerario, quindi di una dimensione ancora maggiore, lo svolgimento delle attività delle funzioni di pianificazione e controllo, che sono deputate a identificare questo valore soglia, e non... e questa circostanza, cioè la circostanza che sia un tema strettamente legato ai presidi anticorruzione, lo si coglie non solo per l'esplicito richiamo dalla circolare 335 e 422 rispetto alla 334 e ai successivi sviluppi normativi. Ma lo si coglie anche leggendo la documentazione interna, che ho esaminato, lungo tutto l'arco dell'operazione. In un numero assolutamente rilevante di questa documentazione, prevalentemente e-mail, ma anche elaborati, note tecniche interne, eccetera, si trova questa frase "Ai sensi della circolare 334 va identificato il valore", il responsabile dell'*anti-corruption legal support unit*, quando riceveva le proposte di bozze contrattuali e faceva le sue osservazioni, fra le sue osservazioni più volte rilevava: va rispettato il termine del valore che la procedura di valutazione impone sia rispettato. Questo evidentemente per conseguire l'obiettivo di irregimentare i comportamenti di chi negozia il prezzo nell'ambito di un valore che sia non solo un valore economicamente conveniente e comunque adeguato al budget della società, eccetera. Ma che sia anche un valore che non lascia spazi a sovrapprezzamenti, ecco, diciamo in maniera molto...

DIFESA, AVV. DIODÀ - E lei questo dato, per dare un punto su questo primo passaggio, lo ha

riscontrato documentalmente come esistente.

TESTIMONE MANZONETTO - Direi ampiamente, anche qui, se mi è consentito, chiederei di andare alla tabella che ho rappresentato a pagina 82, laddove, sia pure con una certa difficoltà per farla stare tutta in una pagina, perché qui i dati da esporre sarebbero troppi, si constata che i prezzi negoziati, e poi anche il prezzo finale poi effettivamente corrisposto, sono sempre inferiori al valore soglia. Nell'ambito della terminologia aziendale quel valore, quello che è identificato dall'*hurdle rate*, è identificato come, scusi l'espressione, *dunassing* (fonetico). Cioè se tu raggiungi quel valore da lì non puoi muoverti, non puoi fare più niente, devi stare sotto. Quindi non solo la regola stabilisce questo, ma la realtà ci dà plastica evidenza che questo è stato rispettato.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Bene, e questo è il punto dell'indicazione di valore della 335 su questo piano. Il sistema Eni di controllo è presente anche su altri piani rispetto all'OPL 245, ad esempio sul piano dell'anticorruzione.

TESTIMONE MANZONETTO - Certamente.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ecco, lei lo ha descritto naturalmente nella sua relazione, come ha funzionato questo sistema? Cioè che allerte ha prodotto alla società? Quali vincoli sono stati mantenuti, siamo nella prima fase, poi facciamo rapidamente la seconda, ma non vi è grande...

TESTIMONE MANZONETTO - Più o meno è la stessa cosa.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ecco, vuole dire in sintesi su questo piano che cosa ha trovato nei documenti? E quale attività è descritta?

TESTIMONE MANZONETTO - Ecco, come dicevo prima il criterio a cui mi sono attenuto è stato quello di evitare la cronaca ma di prendere il profilo dall'altra parte, cioè da parte delle procedure. Quindi che cosa ho fatto? Ho... come voi avrete presente sicuramente, nel capitolo 2 ho rappresentato sinteticamente, anche graficamente in qualche caso, come funzionano le procedure, e poi nel capitolo 3 ho verificato, ma vorrei dire ho accertato, che tutti i passaggi topici, tutti i vincoli che le procedure anticorruzione, e mi riferisco soprattutto alle cosiddette procedure ancillari anticorruzione, sono stati adeguatamente evidenziati... (inc.) presente, evidenziati da tutta la documentazione che ho potuto esaminare, in particolare per quanto attiene alle due procedure ancillari del... procedura acquisti, in questo acquisto di un titolo minerario. E la procedura *joint venture*, e in questo caso lì va in particolare il tema della *due diligence*, che è il tema che ha evidenziato forse l'aspetto più problematico durante tutto lo svolgimento dell'operazione. Cioè l'impossibilità di identificare con chiarezza chi fossero soci, amministratori, soggetti dotati di pieni poteri, o di poteri comunque di negoziare, di Malabu. Circostanza che è sempre stata evidenziata da tutti e nei confronti di tutti, e che

è sempre stata attuata come presidio, perché in tutti gli atti, proposte che sono state in qualche caso deliberate dal consiglio, in qualche caso mere indicazioni di intenzioni, eccetera, c'è sempre la condizione della sospensiva, dell'efficacia di quelle proposte al completamento della *due diligence*. Completamento di *due diligence* relativo all'accertamento della figura del venditore, evidentemente col duplice obiettivo, naturale, da parte di Eni, primo di accertare che, come si dice in gergo, comprava bene. Cioè comprava un titolo minerario rispetto al quale non ci dovessero poi essere dei problemi di titolarità, di contenziosi. Cosa che era nota, evidentemente, che ci fossero, ma rispetto ai quali il completamento della due diligence di cui parlavo poco fa era essenziale.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Senta professore, ma in questo contesto, dal suo punto di vista anche come esperienza professionale, la presenza di due relazioni, delle due relazioni TRAG sono un fatto atipico, possibile, di completamento? Essendo un incarico dato all'esterno della società.

TESTIMONE MANZONETTO - Direi che... posso dire che rappresentano una prudenza particolarmente significativa, perché evidentemente in situazioni normali la *due diligence* viene svolta dalle funzioni interne aziendali, che soprattutto nel caso di Eni, che è dotata certamente di strutture legali idonee ad assolvere a questo compito, si arrangiano e se ne fanno. In questo caso, trattandosi di operazioni internazionali, eccetera, eccetera, l'incarico esterno rappresenta una prudenza particolare. Gli esiti... per altro gli esiti di queste due elaborazioni da parte di TRAG, sia quella del 2007, sia quella del 2010, lasciano scoperto questo tema della configurazione pacifica della struttura, e soprattutto degli organi sociali dei poteri e dell'azionariato, di Malabu.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Professore, su questo piano questa problematica, quindi l'esistenza di questo tema non risolto, passava verticalmente dal basso fino ai vertici della società Eni, quindi era conosciuto anche dal CdA nei documenti che lei ha visto.

TESTIMONE MANZONETTO - Rispetto ai documenti. Certo, come tutto del resto. Cioè mi pare di poter dire con assoluta tranquillità che i documenti, soprattutto le e-mail, ci sono... io non le ho contate singolarmente, ma credo che superino le centinaia di e-mail che vanno dalle funzioni che svolgono le attività istruttorie in maniera, da quello che io ho potuto constatare dai documenti, assolutamente segregata, autonoma, non solo fra di loro, perché appare con tutta evidenza che le funzioni per così dire valutative, quelle che ho chiamato prima valutative, sono assolutamente autonome e segregate rispetto alle funzioni di negoziazione. Ma sono autonome e segregate anche nei confronti dei vertici, rispetto ai quali producono i risultati della loro attività, indicando tutte le particolarità che queste attività hanno posto in essere, e dando piena *disclosure* di quelle che sono le

caratteristiche, erano se vuole, dell'analisi fatta, ivi compresa quest'ultima di cui lei mi chiedeva. Tanto è vero appunto che ogni volta che il responsabile dell'*anti-corruption* riceve delle proposte, non solo, come dicevo prima, parla di valore, ma vorrei dire quasi soprattutto si preoccupa di accertarsi e di stressare il concetto, di inserire in tutti gli atti la condizione sospensiva del completamento della *due diligence* su Malabu.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Ecco, diciamo che questa problematica passa dalla fase che lei ha definito Malabu, anche alla fase che lei ha definito governo. Vorrei chiederle questo passaggio negli atti del modello che problematiche nuove suscita, e come poi questo nei documenti risolve o non risolve il tema Malabu.

TESTIMONE MANZONETTO - Il tema che lei mi sta ponendo si colloca sostanzialmente nel periodo che va dalla presentazione dell'offerta del 30 ottobre 2010, agli incontri intervenuti con il governo a metà dicembre del 2010. Solo per condurre il filo dei fatti e identificare meglio questo problema, ricordo che l'offerta del 30 ottobre 2010, che era ancora fase Malabu evidentemente, viene rifiutata il primo di novembre 2010, da quel momento si mette in movimento un'attività che definirei un po' di mediazione, diciamo così, da parte del governo, in particolare dal Ministro della Giustizia nigeriano, che convoca una riunione a metà novembre del 2010, nell'ambito della quale, e questo risulta dalle e-mail che vengono poi scritte come sempre dai funzionari, dagli esponenti di Eni verso il vertice, all'esito della quale si era raggiunto un accordo perché il rifiuto dell'offerta del 30 ottobre era motivato con l'insoddisfacente prezzo che veniva indicato in quell'offerta. Una lunghissima, da come si legge negli atti, riunione conduce a una situazione di accordo sul prezzo e si avviano le attività per definire i documenti contrattuali relativi. Sennonché il 26 novembre si ha la notizia, la si apprende da un'e-mail, si apprende che Shell ha avvertito Eni dell'esistenza dell'apertura di una vicenda giudiziaria presso la Corte di Abuja, in cui un sedicente socio di Malabu chiede al Tribunale di impedire lo svolgimento e il completamento delle attività. Qui si mette in moto allora il governo che passa dalla funzione, per così dire, di cercare di mediare le posizioni delle parti, a una posizione diretta e...

DIFESA, AVV. DIODÀ - Scusi, questo lei lo dice...

TESTIMONE MANZONETTO - Di intervento diretto.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Lo dice sempre in base ai documenti?

TESTIMONE MANZONETTO - Certo, sì.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Quindi risulta questo tipo di modifica della situazione...

TESTIMONE MANZONETTO - Documenti che sono sempre, in questo caso sono e-mail, e-mail informative, che vengono redatte e indirizzate dal *team* di lavoro, il *team* di negoziazione, ai vertici della società, sostanzialmente al direttore generale della

divisione, delle divisioni E&P. Qui Shell ed Eni apprendono che il governo propone di porsi come controparte diretta della transazione, dell'operazione, meglio, identificando sostanzialmente tre punti fondamentale: parte diretta nei confronti di Eni e di Shell; concessione diretta di una nuova licenza sull'OPL 245; sistemazione di tutti i contenziosi precedenti relativi all'OPL 245.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Qui si determinano rispetto al sistema di controllo interno dei modelli delle variazioni, cambia la controparte e si pone anche il problema della *joint venture*. In che termini ha funzionato o meno il sistema Eni di controlli interni?

TESTIMONE MANZONETTO - Certamente il nuovo schema...

DIFESA, AVV. DIODÀ - Cioè il governo andava verificato anche dal punto di vista 231, in che termini? Oppure no?

TESTIMONE MANZONETTO - Certamente il nuovo schema modifica i protagonisti, e quindi modifica un po' anche i protocolli e l'applicazione di questi protocolli. Dal punto di vista di inserimento di nuovi protocolli, come ricordavo prima, entra in campo la procedura per i rapporti con la pubblica amministrazione, come abbiamo visto in quel disegno, nel segmento rosso finale. Dal punto di vista della *joint venture*, evidentemente escludendo Malabu, il nuovo soggetto che in questo schema era previsto entrasse in *joint venture* era Shell, o meglio le società controllate da Shell. Questo ha evidentemente attivato il tema della *due diligence*, previsto dalla 422 che era appena entrata in vigore i primi di dicembre del 2010, viene concordato, viene identificato con il responsabile dell'*anti-corruption*, che la presenza di una società del gruppo Shell, quindi di Shell sostanzialmente, rende superflua l'effettuazione di una *due diligence*, in quanto per procedura quando il partner della *due diligence* è soggetto o con il quale ci sono consuetudini di rapporti precedenti, o di chiara e pubblica reputazione, non è necessario effettuare la *due diligence*, e infatti questo non fu fatto e fu... diciamo, la circostanza fu approvata dal responsabile dell'*anti-corruption legal support unit*.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Per la parte *joint venture* con Shell questo è l'esito. Sul tema del cambiamento dell'interlocutore, cioè di controparte di Eni, il tema del governo era previsto dalle procedure o era un tema compreso nel senso di pubblica amministrazione?

TESTIMONE MANZONETTO - Certamente. Non c'è un'esplicita indicazione nelle procedure quando la controparte è pubblica amministrazione la *due diligence* non viene prevista. Ma è, come dire, nel sistema dei comportamenti *anti-corruption*, che il rapporto con un ente democraticamente eletto non prevede che si faccia una *due diligence* su quell'ente.

DIFESA, AVV. DIODÀ - E tecnicamente nella sua esperienza professionale questo è ragionevolmente valutabile in senso corretto?

TESTIMONE MANZONETTO - In tutta franchezza dico che una fattispecie del genere, cioè
esistenza di una controparte pubblica amministrazione governo...

DIFESA, AVV. DIODÀ - Governativa.

TESTIMONE MANZONETTO - Non mi è successa, e quindi non posso dire...

DIFESA, AVV. DIODÀ - Va bene.

TESTIMONE MANZONETTO - Posso dire che ragionevolmente è assolutamente condivisibile
il fatto che non sia necessario fare una *due diligence* sul governo, anche perché
francamente mi riuscirebbe difficile pensare quali elementi identificano la figura del
governo. Il governo è stato eletto, se le elezioni sono state corrette, non saprei cosa
andare a vedere.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Va bene. Questa fase governo, ha poi lei descritto nel 3, si conclude
poi con gli accordi. Gli accordi risultano nel sistema 231 e dei modelli, aver fatto il
percorso corretto rispetto alle decisioni del CdA, alle valutazioni del suo contenuto?
Cioè ha funzionato il modello rispetto all'aprile 2011?

TESTIMONE MANZONETTO - Direi... ho dedicato qui il paragrafo 3.4, se non ricordo male,
della mia relazione, dove analiticamente, data per data e giorno per giorno, ho
identificato i fatti e i documenti che li hanno accompagnati. Tutti punti, tutte circostanze
allineate rispetto alle previsioni del modello, e quindi io francamente su quello, oltre a
quello che ho scritto, non avrei altro da dire.

DIFESA, AVV. DIODÀ - E rispetto al sistema dei pagamenti successivi all'accordo, quindi in
esecuzione dell'accordo, il modello è stato rispettato? Aveva previsioni?

TESTIMONE MANZONETTO - Anche in questo caso il presidio che doveva essere
effettivamente e concretamente posto in essere, era quello di accertarsi che il pagamento
andasse effettivamente al soggetto che era identificato nella contrattualistica, e secondo
modalità bancarie che fossero assolutamente tutelanti rispetto a questo presidio. Da
questo punto di vista l'identificazione sia del meccanismo, cioè del meccanismo, come
sappiamo, di *escrow* posto da Eni per la somma che Eni ha versato rispetto al passaggio
successivo di questa somma al conto del governo, sia l'identificazione appunto dei conti
bancari, tutti e due per quanto riguarda Eni, tutti e due fatti, accesi e funzionanti presso
una banca internazionale come JP Morgan, dava l'assoluta garanzia e assicurazione,
anche per gli obblighi che un istituto di credito di quel tipo, di quella dimensione, di
quella reputazione, deve assolvere rispetto alla legislazione bancaria, in questo caso del
Paese... dell'Inghilterra, che il canale lungo il quale veniva convogliato il pagamento
del prezzo fosse un canale assolutamente rispettoso del presidio previsto dalle
procedure.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Bene. Le faccio la domanda finale. Le confesso che io ho trovato un

po' di farraginosità, a volte, in un sistema 231 come l'Eni. Lei condivide questa sensibilità? E in che misura questa farraginosità, se c'è, influisce sulla funzionalità del sistema?

TESTIMONE MANZONETTO - Domanda un po' difficile, però, signor Presidente, mi diceva...

DIFESA, AVV. DIODÀ - Sì, ma basta che sia sintetico.

TESTIMONE MANZONETTO - Devo esprimere anche, come dire, valutazioni.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Farraginosità tecnica, non...

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, valutazioni. Quindi qui io posso... posso fare riferimento a esperienze precedenti che ho incontrato nella mia attività professionale, sia in banche e sia in attività, in società anche di natura energetica, come mi capita di ricoprire delle cariche. Sì, effettivamente l'impianto, non per nulla prima dicevo ho cercato di rendere semplice, in quelle due figure. L'impianto è abbastanza farraginoso. Però devo dire che ci sono due circostanze che vanno tenute presenti: la prima è che la dimensione di Eni... eh beh, insomma, è una dimensione che tutti capiamo, sia dal punto di vista quantitativo, proprio dimensionale, sia dal punto di vista della complessità gestionale, è tale per cui non è facile prevedere delle procedure, protocolli, eccetera, che si applichino a tutte le aree di attività. Perché noi parliamo solo di E&P, ma è ben noto che Eni fa anche ben altro, in quella figurina circolare che ho messo nella mia relazione c'è un'idea di quante sono le attività di cui si occupa Eni. Ebbene, mettere delle procedure che coprano tutta quell'area non è semplice. In secondo luogo qui non parliamo di un ventennio dall'introduzione del decreto legislativo 231, parliamo di un 6/7 anni, quindi di un periodo di tempo non lungo rispetto all'esigenza di organizzare, in una società come Eni, un assetto complessivo che sia soddisfacente. Quindi condivido, e concludo, l'idea che è un po' farraginoso, condivido l'idea che in qualche aspetto non sia del tutto soddisfacente. Se posso fare un esempio, avrete sicuramente notato che, per esempio, nella circolare 335 è previsto che la due diligence, nell'ambito di quel *flow* che ho disegnato nelle attività da fare, la *due diligence*, la 335, prevede che sia collocata dopo l'autorizzazione, con il che, evidentemente, nel caso in cui la *due diligence* avesse prodotto qualche singolarità si sarebbe dovuti ritornare dall'autorizzatore, che nel caso nostro era addirittura il Consiglio di Eni, per segnalare che non tutto era a posto. Ebbene, nella 422 questa anomalia è stata corretta, la *due diligence* è stata riportata a una fase precedente, com'è ovvio che sia, rispetto all'autorizzazione. Ecco, questa se volete è un po' come un esempio di una certa inefficienza, se vogliamo, sicuramente, ma che non incide sull'efficacia, perché l'esistenza comunque di questo presidio non toglieva efficacia all'assetto dei presidi che la norma comportava.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Va bene. Quindi, domanda finale, le procedure sono state applicate,

secondo la valutazione tecnica che lei ha potuto fare.

TESTIMONE MANZONETTO - Secondo la documentazione da me esaminata, e secondo la valutazione tecnica di *benchmark*, che dicevo prima, ho fatto, la risposta è sì.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Grazie.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

PROSEGUE LA DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MANZONETTO PIETRO

Assistito dalla collaboratrice Dottoressa Casati Alice.

Controesame del Pubblico Ministero, Dott. Spadaro

PUBBLICO MINISTERO - Poche domande per cercare di calare un po' più nel concreto alcune valutazioni che lei ha espresso nella sua relazione. A me interessa particolarmente l'aspetto ovviamente dei presidi anticorruzione, qui facciamo un processo per corruzione, e in particolare i presidi posti da Eni volti alla identificazione e alla conoscenza dei destinatari dei pagamenti. I destinatari dei pagamenti che vengono da Eni. La prima domanda che le faccio è questa: lei sa se è stata fatta una *due diligence* sul soggetto Energy Venture Partners?

TESTIMONE MANZONETTO - Di Energy Venture Partners sono state raccolte informazioni sia di provenienza di Obi, sia controllate e verificate da fonti pubbliche, com'è identificato in alcuni dei documenti che ho esaminato, tenuto conto del fatto che EVP era mandatario di Malabu, quindi non era un...

PUBBLICO MINISTERO - Sì, ma mi scusi, cerchiamo di capirci, cosa si intende per *due diligence*? A che cosa è volta la *due diligence*?

TESTIMONE MANZONETTO - È volta a identificare il profilo delle persone con le quali si contratta, con le quali si negoziano delle operazioni.

PUBBLICO MINISTERO - Per ridurre il rischio che queste persone mascherino o comunque trasferiscano denaro pubblico ufficiale, dico bene?

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, certo.

PUBBLICO MINISTERO - Questo è il concetto dell'anticorruzione.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, quindi *due diligence* su EVP, Energy Venture Partners, a parte il *depliant*, la *brochure* fornita da Obi, documenti non ne ho visti.

TESTIMONE MANZONETTO - È indicato in una e-mail, non so se adesso riusciamo a trovare, e anche, se non ricordo male, nell'esposizione qui in aula, mi pare, del Dottor Vicini, che era stato indicato... confermato da BNP Paribas, l'attività che svolgeva Obi come banchiere d'affari per il governo...

PUBBLICO MINISTERO - Obi o EVP, scusi?

TESTIMONE MANZONETTO - Obi. Perché EVP è una società, quindi... Obi come rappresentante di EVP, servendosi di EVP, in questi casi si sa che l'utilizzo dello strumento giuridico può essere quello della banca...

PUBBLICO MINISTERO - Ma c'è un documento, scusi, lei ha parlato di BNP, c'è un documento di BNP?

TESTIMONE MANZONETTO - Scusi, no. Qui c'è un'e-mail del 15 gennaio 2010 da Vicini a Pagano che dice "BNP dice che sono una piccola", sono intende dire, perché risponde a un'e-mail precedente Eleda Capital da parte di E&P (fonetico) in modo confidenziale, "sono una piccola *boutique* di 3 o 4 persone, capeggiata dall'ex capo della banca mondiale in Nigeria, BNP ha lavorato in passato e tuttora lavora con loro...".

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, questo è il *report* di una telefonata di Vicini?

TESTIMONE MANZONETTO - Questa è un'e-mail che Vicini scrive a Pagano.

PUBBLICO MINISTERO - Che riporta una telefonata...

TESTIMONE MANZONETTO - Che ha per oggetto... non si sa se è una telefonata, dice "BNP dice", evidentemente ha avuto contatti... sì, certo. No, beh, non voglio certo nascondere, non è che non è andato... dice "Ciro", cioè Pagano, "ti do il *feedback* sulla Eleda Capital da parte di BNP in modo confidenziale: BNP dice che sono una piccola *boutique* di 3 o 4 persone, capeggiata dall'ex capo della banca mondiale in Nigeria. BNP ha lavorato in passato e tuttora lavora con loro su tre progetti. Sono attivi nell'M&A...".

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, quel documento ce l'ho presente. Le domando in che modo queste informazioni avrebbero ridotto il rischio che Obi trasferisse dei soldi a pubblici ufficiali.

TESTIMONE MANZONETTO - Nell'identificazione del profilo professionale di Obi, che era un banchiere d'affari di una piccola *boutique* con cui lavorava BNP Paribas.

PUBBLICO MINISTERO - Questo riduce il rischio corruzione?

TESTIMONE MANZONETTO - Secondo la procedura evidentemente quello che si deve identificare è il profilo reputazionale del soggetto, è un... allora, torniamo al discorso generale. Qualunque procedura non può impedire che venga commesso...

PUBBLICO MINISTERO - No, si tratta di ridurre il rischio.

TESTIMONE MANZONETTO - Deve ridurre il rischio, e deve ridurlo in termini ragionevoli. In

termini, come dicono le linee guida di Confindustria, che non sia... in termini cosiddetti accettabili, cioè che siano superabili solo se quelle procedure vengono dolosamente scavalcate, diciamo. In questo caso...

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, ma Eni... scusi, Eni come avrebbe potuto intervenire nel caso in cui... perché lei sa che EVP, secondo lo schema contrattuale ideato originariamente, e anche in un secondo momento, avrebbe dovuto ricevere l'intera somma, l'intera *consideration* pagata da Eni, questo era lo schema contrattuale ipotizzato. In che modo Eni avrebbe potuto controllare, avrebbe potuto ridurre il rischio che parte di questi soldi andassero a pubblici ufficiali?

TESTIMONE MANZONETTO - Non avrebbe potuto farlo, evidentemente. Come ripeto, il limite che si pone all'attività di una procedura... all'area, ecco, che una procedura può coprire, è l'area di rendere accettabile quel rischio. Quindi...

PUBBLICO MINISTERO - Però, mi scusi, Eni per rendere accettabile questo rischio aveva avuto della documentazione da EVP, per esempio relativa al mandato di EVP per conto del *seller*?

TESTIMONE MANZONETTO - Certo.

PUBBLICO MINISTERO - L'aveva avuta?

TESTIMONE MANZONETTO - Assolutamente. C'è la lettera 8 aprile 2010, scritta da Malabu e indirizzata a Casula, quindi a NAE, in cui si dice che EVP aveva avuto mandato di... che è qui, 8 aprile, esattamente. Aveva avuto mandato di ricevere offerte ma non di accettarle, perché le offerte sono, questa lettera è in inglese, sono assoggettate all'approvazione di Malabu, comunque, guardi la frase traduco così...

PUBBLICO MINISTERO - Professore, mi scusi, però questa dell'8 aprile, lei tra i suoi allegati ha anche un documento del 7 aprile, del giorno prima, in cui Eni approva il pagamento della *fee* a Obi per l'accesso alla *data room*, quindi prima di ricevere un documento che attestasse l'effettività del mandato, c'è un impegno di pagamento da parte di Eni, del 7 aprile, tra i suoi allegati.

TESTIMONE MANZONETTO - Di pagamento per partecipare alla gara.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, ma non...

PUBBLICO MINISTERO - Però senza avere avuto ancora...

TESTIMONE MANZONETTO - Partecipare alla gara non vuol mica dire impegnarsi, vuol dire pagare...

PUBBLICO MINISTERO - Però pagare 500.000 dollari sì.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Vuol dire impegnarsi.

TESTIMONE MANZONETTO - 500.000 euro, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Euro. Vuol dire impegnarsi, a questo punto ancora non avevano evidenza formale del mandato.

TESTIMONE MANZONETTO - Vuol dire impegnarsi a partecipare...

PUBBLICO MINISTERO - È corretto, non avevano un'evidenza formale...

TESTIMONE MANZONETTO - A partecipare a una gara però.

PUBBLICO MINISTERO - Ancora prima, a febbraio, era stato firmato un *confidentiality agreement* tra EVP e NAE, è al corrente di questa circostanza?

TESTIMONE MANZONETTO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Però anche qui ancora non c'era la formalizzazione di un mandato. È coerente con le procedure questo di firmare i *confidentiality agreement* o è strano? O c'è una deficienza?

TESTIMONE MANZONETTO - Perché dovrebbe essere strano? Cioè qui semplicemente...

PUBBLICO MINISTERO - Glielo dico perché... potrebbe essere strano, per esempio, perché in questo *confidentiality agreement* c'è anche previsto un diritto di esclusiva che pare sia abbastanza vincolante per Eni. Questo è strano.

TESTIMONE MANZONETTO - Qui siamo, in questa fase, in tutta l'area dei primi mesi del 2010, è una fase temporale in cui si svolgono tutta una serie di attività, quelle a cui anche lei fa riferimento, nessuna delle quali è impegnativa. Quindi lo svolgimento di quelle fasi (le indagini, i rapporti, eccetera, eccetera) non sono impediti o comunque governate da comportamenti delle procedure, le quali invece intervengono nei momenti tipici in cui l'ente si impegna, in cui prende degli impegni.

PUBBLICO MINISTERO - Professore, io devo contraddirla dal punto di vista tecnico, nella misura in cui nel *confidentiality agreement* NAE si impegna, prende degli impegni a non negoziare con persone diverse da EVP, quindi un impegno c'è.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, non è un impegno economico, io parlavo di impegno economico.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Prima lei ha fatto riferimento a Obi, poi a Eleda Capital Partners, il *confidentiality agreement*, il mandato è a Energy Venture Partners, questo dicono i documenti.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Invece Eleda Capital Partners?

TESTIMONE MANZONETTO - Eleda Capital Partners è una società sempre riconducibile a Obi che viene presentata come consulente di EVP.

PUBBLICO MINISTERO - C'è stata fatta una *due diligence* su questa Eleda?

TESTIMONE MANZONETTO - No.

PUBBLICO MINISTERO - Ha avuto un ruolo...

TESTIMONE MANZONETTO - Non ha avuto nessun ruolo, per quanto ci riguarda... scusi ci riguarda. Per quanto riguarda Eni non ha avuto nessun ruolo.

PUBBLICO MINISTERO - Questo per quanto riguarda EVP, per quanto riguarda Obi. Poi c'è invece l'elefante nella stanza, che è il destinatario sostanziale dei pagamenti, la società Malabu/Dan Etete. Dico barra Dan Etete perché lei ha dato atto, ha ricordato i rapporti TRAG 2007 e 2010 in cui vi è una evidenza circa la titolarità sostanziale di Dan Etete. La domanda è questa: secondo i documenti che lei ha esaminato in che modo *questa red flag* della presenza di Dan Etete dietro Malabu è stata veicolata su, fino agli organi decisionali, fino agli organi autorizzatori? Lei nella sua relazione parla spesso di processo *bottom-up*, dal basso verso alto, indicandone una valutazione positiva. Ma questa circostanza per cui dietro Malabu c'era Etete è stata veicolata e in che misura al consiglio di amministrazione?

TESTIMONE MANZONETTO - È stata veicolata nel senso di introdurre in tutti gli atti esterni, ma anche quelli interni, vabbè ma soprattutto in tutti gli atti di offerta che sono stati rivolti verso l'esterno, della condizione del completamento della procedura di *due diligence*...

PUBBLICO MINISTERO - Mi perdoni, un'altra domanda, gliela faccio più breve, più semplice. Come l'amministratore delegato e il consiglio di amministrazione sono stati portati a conoscenza che forse dietro Malabu c'è Dan Etete? Se sono stati posti... se hanno avuto questa informazione.

TESTIMONE MANZONETTO - Qui bisogna andare a ricercare le e-mail che vanno al...

PUBBLICO MINISTERO - Glielo chiedo, l'aiuto magari anche nel... nel senso che io ho visto tra i suoi allegati molte note all'amministratore delegato.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Non molte, 3 o 4.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, sono le note predisposte per l'amministratore delegato che le porta poi in consiglio, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Esatto. Lì non ci sono questi riferimenti, per esempio, quindi...

TESTIMONE MANZONETTO - Non c'è il riferimento del nome Etete in quelle note, sì. Questo è vero.

PUBBLICO MINISTERO - Per quale motivo? Cioè il fatto che ci fosse Etete, come lei ha indicato, era una *red flag*, evidentemente, perché Etete era stato Ministro, perché era stato condannato per riciclaggio, eccetera. Perché non è stato trasmesso al consiglio?

TESTIMONE MANZONETTO - Intanto non è, forse, mi scusi, ma non è corretto dire "c'era evidenza che dietro Malabu ci fosse Etete", c'era il rischio che ci fosse Etete, perché la

certezza di questo, almeno a livello dei nostri documenti, non si ha. C'è il rischio che ci fosse Etete. Etete era un personaggio dalla dubbia reputazione, possiamo dire, tanto è vero che il responsabile dell'anticorruzione a un certo punto dice "La presenza di Etete può costituire un problema di reputazione", diciamo. Di immagine, anzi. Usa la parola "immagine". Però al di là di questo non c'è...

PUBBLICO MINISTERO - Lei pensa che la presenza di Etete... faccio un'altra domanda, prendo atto della sua risposta sull'altra domanda. Lei ritiene, alla luce delle procedure Eni, della sua esperienza sui modelli eccetera, che la certezza che i pagamenti a un signore che si chiama Dan Etete fossero rispettosi della normativa, della *compliance* 231?

TESTIMONE MANZONETTO - Dobbiamo mettere bene in chiaro cosa significa "i pagamenti che vanno a Malabu", e forse dietro il quale forse c'è Dan Etete. Quei pagamenti vanno...

PUBBLICO MINISTERO - Ma infatti, io ho fatto una domanda più diretta. Se avessimo una certezza che questi soldi fossero andati, destinati, a Dan Etete, persona fisica, questo sarebbe stato un problema per la *compliance* Eni o no? Perché se non partiamo da qui, voglio dire...

TESTIMONE MANZONETTO - No, sono d'accordo. La figura di Etete ha dei connotati assolutamente di dubbio, ma perché dovrebbe essere un dubbio relativo al problema della corruzione?

PUBBLICO MINISTERO - Questa è una domanda che lei fa a me, io ho fatto un'altra domanda.

TESTIMONE MANZONETTO - No, è una domanda retorica, perché...

PUBBLICO MINISTERO - La sua risposta è no.

TESTIMONE MANZONETTO - È retorica. Perché dovrebbe essere? La risposta è no.

PUBBLICO MINISTERO - Perché era stato condannato per riciclaggio nel 2007.

TESTIMONE MANZONETTO - Per riciclaggio, ma riciclaggio con la corruzione non è la stessa cosa.

PUBBLICO MINISTERO - No, non è la stessa cosa. Perché pare ci sia stato un coinvolgimento nei pagamenti nello scandalo TSKJ in Nigeria, che abbia ricevuto dei pagamenti per la Nigeria, ma c'è anche nei suoi atti, nei suoi documenti.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, infatti lo so... no, pare... sì, ho capito. E da questo la procedura Eni cosa dice? Devi fare una due diligence, devi valutare la persona, e poi devi vedere se il rischio, se quel rischio, è un rischio di corruzione. Nella fattispecie non... Eni non ha mai concluso nessuna operazione con Malabu, okay? Quindi io qui parlo di procedure, quindi lei ovviamente travalica questo e dice "Se avesse... cosa avrebbe fatto Eni?", non lo so.

PUBBLICO MINISTERO - Perché la *due diligence*...

TESTIMONE MANZONETTO - La procedura dice "Tu devi valutare", scusi. Poi una volta che arrivo all'epoca in cui non ho fatto poi nessuna operazione, l'operazione cambia completamente. Io ho rapporto con... Eni ha rapporto col governo, viene emessa una nuova licenza sul blocco 245 da parte del governo, Eni paga il governo, sa benissimo, c'è scritto negli atti, quindi... sa benissimo che quella somma serve per chiudere i contenziosi precedenti con Malabu, ma in un rapporto fra il governo e Malabu, quindi la procedura non può gestire e governare attività di terzi rispetto ai quali...

PUBBLICO MINISTERO - Certo. Ma mi scusi, la *due diligence* su Malabu è una cosa che non si è mai conclusa formalmente perché non c'è stata mai una completezza del dato societario, giusto?

TESTIMONE MANZONETTO - Giusto.

PUBBLICO MINISTERO - Bene. Ma a che cosa era diretta quella *due diligence*? Non solo ad accertare chi erano gli azionisti, ma ritengo anche a verificare se tra gli azionisti, o i directors, vi fosse il signor Dan Etete. O sbaglio?

TESTIMONE MANZONETTO - Questa puntualizzazione su Dan Etete, procedura... non vedo perché...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, allora, se fossero arrivate le carte della Camera di Commercio nigeriana che avessero dato evidenza di Dan Etete come azionista di Malabu formalmente, questo non sarebbe stato un problema per Eni, questa è la risposta?

TESTIMONE MANZONETTO - No, questo io non posso dirlo, perché... no, scusi eh... ma scusi, io non posso dire cosa sarebbe successo se. Io ho fatto un confronto fra le procedure e i comportamenti che si sono verificati. I comportamenti teorici, se avessero veduto Etete cosa avrebbero fatto... io penso, allora se vuole una risposta diretta posso dirle non lo so, perché non si è verificato. Se vuole un'opinione, credo che avrebbero valutato, prendendo i rischi, perché le procedure, come dicevo, identificavano i rischi e li gestiscono e cercano di superarli, e avrebbero valutato se il rischio che si sarebbe corso, posto che fosse un rischio, sapendo che...

PUBBLICO MINISTERO - Sì, e qual è la sua opinione? Qual è la sua opinione di tecnico?

TESTIMONE MANZONETTO - Non lo so, non... non è un'opinione tecnica.

PUBBLICO MINISTERO - Non è.

TESTIMONE MANZONETTO - No, scusi, è un'opinione comportamentale, come posso io dire "Avrebbero fatto così"?

PUBBLICO MINISTERO - "Avrebbero dovuto fare così".

TESTIMONE MANZONETTO - No, il dovuto è già fatto, il dovuto è l'applicazione della... la

procedura, possiamo leggerla se crede, non è che dice “Se c’è Dan Etete non posso operare”, la procedura dice “Fai delle due diligence in modo da sapere chi sono le tue controparti e valuta i tuoi comportamenti in funzione di chi sono le controparti”, lei mi dice “Se la controparte fosse stata Etete cosa avrebbero fatto?”, e io le dico “Non lo so”, perché la procedura...

PUBBLICO MINISTERO - No, cosa avrebbero dovuto fare secondo lei.

TESTIMONE MANZONETTO - La procedura non dice cosa avrebbero dovuto fare.

PUBBLICO MINISTERO - D’accordo. Per restare sulla procedura allora, perché prima lei ha fatto un riferimento a una *due diligence* che sarebbe intervenuta prima o dopo l’autorizzazione, la procedura è cambiata, lei mi ha detto, nella procedura precedente...

TESTIMONE MANZONETTO - Teorica, non è intervenuta una *due diligence*.

PUBBLICO MINISTERO - Teorica.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - La due diligence sarebbe intervenuta dopo l’autorizzazione, poi è cambiata questa procedura e si è deciso convenientemente, direi, di farla prima la *due diligence* dell’autorizzazione. E ha parlato anche di offerte e impegni non vincolati, all’inizio, da parte di NAE, perché NAE è la società. Ecco, in realtà io vedo che con riferimento all’offerta di giugno 2010, alla procedura propedeutica all’offerta del giugno 2010, che è stata un’offerta non vincolante, come lei scrive, però all’inizio doveva essere un’offerta vincolante. C’è stato un cambio in pochi giorni.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - La richiesta al CdA era di autorizzare un’offerta vincolante per l’acquisizione di una quota del 40 per cento nell’OPL 245 dalla società Malabu. Le leggo il CdA del 3 giugno 2010, che lei ha consultato. Se il CdA avesse autorizzato questa offerta vincolante, e poi la *due diligence* non avesse portato a nulla, non fosse arrivato nessun documento, eccetera. Come avrebbe fatto il CdA a tornare sui suoi passi o a disdire un impegno o un’offerta che già viene autorizzata come vincolante? Avrebbe avuto questa possibilità?

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, certamente. La procedura... preciso meglio, forse non so se mi sono spiegato. La procedura 335 nel flusso delle attività che prevede in quel disegno, che adesso non ricordo... di cui non ricordo la pagina, si prevedono le varie attività, prevedeva che la *due diligence* venisse fatta a valle dell’autorizzazione. Okay?

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE MANZONETTO - Ho detto prima che nella riedizione, nell’aggiornamento della procedura 335, cioè la 422, la collocazione del momento della *due diligence* è stata spostata a prima, e ho detto “Questo è uno dei...”, un esempio naturalmente, “di

miglioramento che rappresenta la normalità nelle procedure, cioè quelle di migliorarsi nel tempo”. Questo è un discorso. Il discorso invece del tema che lei propone e dice “Come avrebbe fatto?”, è quello che dicevo prima: l’efficienza, la scarsa efficienza di quel metodo. Perché nel caso in cui la *due diligence* non avesse portato ai risultati sperati si sarebbe dovuti tornare al CdA e dire al CdA “Tu hai autorizzato quell’operazione nell’ipotesi che tutto fili liscio, però dalla *due diligence* ci risultano cose diverse, riconsidera quell’operazione. Cioè la procedura...

PUBBLICO MINISTERO - Ma se nel frattempo l’offerta fosse già stata...

TESTIMONE MANZONETTO - No, la procedura obbliga a riportare al CdA gli effetti della *due diligence* previsti nella procedura stessa. Questo è il...

PUBBLICO MINISTERO - Sulla base dell’autorizzazione del CdA, che era stata con un’offerta vincolate, l’offerta vincolate poteva essere...

TESTIMONE MANZONETTO - Non prima di fare la *due diligence*. E lei sa che in questo quello che è successo è che l’offerta è stata presentata il 16 giugno, quando Raiffeisen ha reso noto il termine per la presentazione dell’offerta era stato spostato al 2 luglio, e quindi chi ha presentato l’offerta ha presentato un’offerta non vincolante. Oltretutto ricordo che nella fattispecie la *due diligence*, nonostante non fosse prevista la sua effettuazione da parte della procedura, come abbiamo ricordato, comunque è stata fatto lo stesso prima.

PUBBLICO MINISTERO - Quale *due diligence*, scusi?

TESTIMONE MANZONETTO - La *due diligence* su Malabu.

PUBBLICO MINISTERO - È stata iniziata.

TESTIMONE MANZONETTO - Prego?

PUBBLICO MINISTERO - È stata iniziata.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, ha accertato che non c’erano tutti i dati relativi. Sì, certo. No, non ho parlato di esito, dico il fatto di averla fatta. Nel senso che...

PUBBLICO MINISTERO - Siamo d’accordo che un esito, un completamento non c’è mai stato.

TESTIMONE MANZONETTO - Sono d’accordissimo, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Lei poi ha evidenziato più volte questo cambio di struttura nella negoziazione, negli accordi, prima acquisto dalla società privata e poi rapporto con il governo, sintetizzo così.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Bene, e a questo cambio lei ha fatto corrispondere delle diverse circolari, delle diverse procedure applicabili. Però dal mio punto di vista il cambio non sposta la sostanza del problema, cioè identificare come il destinatario dei pagamenti avrebbe usato questo denaro. E le sottopongo questa osservazione basandomi su quello

che lei scrive a pagina 124 della relazione. Lei dice, siamo al terzo capoverso, “L’operazione in commento continuava a essere disciplinata dalla circolare 422 in quanto manteneva sostanzialmente la natura dell’operazione di acquisto di diritti su un titolo minerario”. Io condivido questa valutazione...

TESTIMONE MANZONETTO - Mi scusi se la interrompo, non riesco a trovare... 124?

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE MANZONETTO - Allora la stampa mia è...

PRESIDENTE - Punto 3.4.1.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, ma l’operazione in commento...

PRESIDENTE - “Sotto il profilo normativo”.

TESTIMONE MANZONETTO - Eccolo qua, “Sotto il profilo normativo in tema di *compliance*”. Sì, scusi, non lo trovavo.

PUBBLICO MINISTERO - Prego. Ecco, io condivido la valutazione per cui l’operazione manteneva sostanzialmente la natura dell’operazione di acquisto dei diritti su un titolo minerario. Quindi si acquistano dei diritti su un titolo minerario prima, e anche dopo, sostanzialmente. Ma se la sostanza è la stessa perché allora non è stata completata la *due diligence* anche cambiando l’interlocutore?

TESTIMONE MANZONETTO - Beh, no, perché la due diligence è fatta sull’interlocutore. Se cambia l’interlocutore cambia... scusi, dal punto di vista oggettivo...

PUBBLICO MINISTERO - Il venditore è sempre Malabu.

TESTIMONE MANZONETTO - No, assolutamente no. No, vi chiedo scusa, io almeno documentalmente... io non lo so, ma quello che appare documentalmente è che nel passaggio, nella modificazione della struttura dell’operazione, di cui abbiamo notizia per la prima volta in dicembre del 2015, cioè con l’incontro del dicembre 2015... scusi, 2010. Non è vero che il venditore è sempre lo stesso, nella prima fase, cosiddetta fase Malabu, il venditore era Malabu, perché era o risultava essere il titolare della licenza che avrebbe ceduto. Nella seconda fase, cioè i rapporti con il governo, è il governo che emette una nuova licenza, previa revoca della licenza...

PUBBLICO MINISTERO - Non c’è dubbio però...

TESTIMONE MANZONETTO - Io questo vedo.

PRESIDENTE - Però... sì, no, quindi è inutile.

TESTIMONE MANZONETTO - Io questo vedo, non vedo altro. Non so. Cioè che non è...

PRESIDENTE - È sempre una domanda ipotetica.

PUBBLICO MINISTERO - Non è... no, nel senso io tendevo a sottolineare la sostanza rispetto alla forma. Se il presidio anticorruzione è verificare questi soldi come sarebbero stati trasferiti, visto che Eni, lei ci ha appena detto, sapeva che parte di questi soldi, anzi tutta

la somma, sarebbe andata a Malabu, mi chiedevo se non si riproponessero le stesse problematiche, circa la *due diligence*, che non è stata completata.

TESTIMONE MANZONETTO - Scusi, ma tutte le problematiche precedenti avevano sempre portato a non concludere l'operazione, salvo il completamento della *due diligence* nei confronti di...

PUBBLICO MINISTERO - Esatto. Stavolta invece no.

TESTIMONE MANZONETTO - Stavolta no, perché questa volta il pagamento è fatto al governo che mi emette una nuova licenza, che io so che utilizza quei soldi per... cioè li indirizza verso Malabu. È problema del governo fare eventualmente una *due diligence* sul soggetto quale dà i soldi.

PUBBLICO MINISTERO - Come mai il responsabile anticorruzione, De Rosa, non sapeva che questi soldi sarebbero stati pagati a Malabu?

TESTIMONE MANZONETTO - Forse dovrebbe chiederlo a lui, io non lo so perché non lo sapeva.

PUBBLICO MINISTERO - Gliel'ho chiesto e... no, allora le faccio un'altra domanda.

TESTIMONE MANZONETTO - Non posso sapere...

PUBBLICO MINISTERO - È coerente con le procedure Eni che il consiglio anticorruzione ignorasse questo dato?

TESTIMONE MANZONETTO - Le confesso che io non sapevo neanche che De Rosa ignorasse questo dato.

PUBBLICO MINISTERO - Vabbè, la domanda gliela faccio lo stesso.

TESTIMONE MANZONETTO - Io rispondo lo stesso, non lo so...

PUBBLICO MINISTERO - Glielo dico io il dato.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, non lo so perché non lo sapeva.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, ma la domanda è un'altra: è coerente con le procedure anticorruzione di Eni che il responsabile ACLSU non conoscesse che il denaro, la *consideration*, sarebbe arrivata a Malabu?

TESTIMONE MANZONETTO - Scusi, perché qui... stavo cercando di trovare un... le cose che Bollini scrive in questa e-mail, scrive a De Rosa, dice "Dopo il rilascio della licenza del pagamento al governo, la transazione si sarebbe a questo punto completata, quindi al presunto azionista...".

PRESIDENTE - Deve parlare nel microfono.

TESTIMONE MANZONETTO - Scusi. "il Giudice...", "il potere discrezionale di annullare la transazione...", no, non mi pare che sia in questo qui. Ecco "infine", sempre Bollini dice a De Rosa, "quanto alla richiesta di ricevere copia degli accordi che NAE andrà a sottoscrivere si allegano", quindi allega a De Rosa, "testo del *resolution agreement*

concordato fra le parti nell'incontro del 14 aprile, *mark up* del *resolution agreement*", eccetera, eccetera. Nel *resolution agreement* sta scritto che la somma va a Malabu, quindi non so in base a cosa lei dica che De Rosa non...

PUBBLICO MINISTERO - Le sue parole, se vuole ora prendo una parte che abbiamo sentito De Rosa...

TESTIMONE MANZONETTO - Io ho scritto che De Rosa non lo sapeva?

PUBBLICO MINISTERO - Non le sue parole, le parole di De Rosa.

TESTIMONE MANZONETTO - Ho capito, scusi.

PUBBLICO MINISTERO - Ora se vuole prendiamo il pezzo, ma forse non serve. Perché gli chiesi proprio "Lei sapeva che questi soldi sarebbero andati a Malabu?", e lui disse "No", e dico...

TESTIMONE MANZONETTO - E io le dico che documentalmente, io parlo solo documentalmente, che documentalmente lo sapeva perché ha ricevuto...

PRESIDENTE - Deve parlare nel microfono perché se va lì davanti...

TESTIMONE MANZONETTO - Scusi. Perché ha ricevuto da un'e-mail da Bollini a De Rosa in data 26 aprile, ha ricevuto esattamente il testo del *resolution agreement*. Così risulta, questo risulta documentalmente. Poi perché abbia detto che lui non lo sapeva io non lo so.

PUBBLICO MINISTERO - Ancora due o tre domande su punti specifici. Intanto le faccio una domanda preliminare. Lei è al corrente delle note che il consigliere Zingales fece al CdA Eni sulla vicenda OPL 245?

TESTIMONE MANZONETTO - Nel 2014, sì, ho letto qualcosa.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Le ha lette queste note o...

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, non posso dire di ricordare esattamente. Mi ricordo le sue critiche, se...

PUBBLICO MINISTERO - Erano critiche proprio sulla *compliance*.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, che se non ricordo male erano... lui imposta tutto il suo discorso dicendo "Vorrei capire com'è andata, non tanto per giudicare quello che è successo allora ma eventualmente per migliorare la *compliance* odierna", perché dice "io sono consigliere indipendente oggi, e quindi oggi casomai devo preoccuparmi", no?

PUBBLICO MINISTERO - Esatto. Tra le cose che diceva Zingales, per esempio, c'era la problematica del pagamento da parte di Eni di fatture per un signore che si chiama Chief Akinmade, che all'epoca, documentalmente, agiva quale *advisor* del venditore, di Malabu. Noi abbiamo dei documenti da cui risulta che Eni aveva pagato un soggiorno a questo signore Akinmade presso l'Hotel Bristol nell'ottobre 2010. E Zingales diceva "Questa è una cosa un po' strana, perché mai Eni avrebbe dovuto pagare questo

signore?». Lei ha analizzato questa circostanza, ha un giudizio su questo?

TESTIMONE MANZONETTO - No, francamente no. Mi ricordo che nelle critiche di Zingales ci sono riferimenti a pagamenti, albergo, eccetera. Ma francamente non l'ho considerata una cosa rilevante ai fini dell'incarico che mi è stato affidato, cioè di verificare procedure e loro applicazioni. Nel senso che... credo, non lo so.

PUBBLICO MINISTERO - Però ai fini anticorruzione il pagamento da parte del compratore di fatture di un *advisor* del venditore è coerente o no?

TESTIMONE MANZONETTO - Io devo dire...

DIFESA, AVV. RINALDINI - Scusi però, dico, la domanda ha un presupposto errato, perché sappiamo che Akinmade ha avuto anche dei contratti di consulenza con... l'ha detto Akinmade in udienza, che era anche consulente di NAE in quel periodo, quindi era un consulente che senza esclusiva aveva contratti di consulenza sia con Malabu e anche con NAE, quindi non era soltanto un trattatista di Malabu ma anche di NAE, l'ha riferito lui in udienza.

PRESIDENTE - Sì, forse bisognerebbe riformulare meglio la domanda sotto il profilo fattuale, perché quale sarebbe... cioè dov'è il punto che interessa al Pubblico Ministero in relazione al pagamento delle fatture di Akinmade?

TESTIMONE MANZONETTO - Dov'è in che senso? Nelle carte?

PRESIDENTE - Poi le fatture. Dov'è il problema sotto il profilo della violazione dell'obbligo di dirigenza e direzione è contestato nell'imputazione rispetto a queste...

PUBBLICO MINISTERO - A me sembra anomalo che il compratore paghi, dia dei soldi...

PRESIDENTE - Al di là della...

PUBBLICO MINISTERO - Chiedevo un giudizio su questo, ma solo questo. Un giudizio dal punto di vista della *compliance*.

PRESIDENTE - Se è solo questo.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

PRESIDENTE - Solo questo genericamente, indipendentemente da quello che è successo in fatto di queste fatture, chi lo sapeva, chi non lo sapeva. Questo non interessa al Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO - No.

PRESIDENTE - Non le interessa? Queste fatture come sono state contabilizzate, da chi, come, se sono state sottoposte, se hanno... chi ha pagato, ha fatto, e se interessa...

PUBBLICO MINISTERO - Credo che non abbia informazioni su questo il consulente. A me interessa il giudizio sulla congruità con le procedure del pagamento.

PRESIDENTE - Allora quindi è una formulazione ipotetica, come dire è un'ipotesi, chiede un'ipotesi. Se, in questo senso... può interessare questa formulazione?

DIFESA, AVV. RINALDINI - Cioè se fosse stato...

PRESIDENTE - Se fosse stato...

DIFESA, AVV. RINALDINI - La cosa che mi interessa è che Akinmade ha detto che in quel periodo lui aveva anche un contratto con Eni, e quindi non era solo un consulente di Malabu ma era anche un trattista di NAE.

TESTIMONE MANZONETTO - Mi sembra che, e questo lo dico con...

PRESIDENTE - Parliamo in via ipotetica. Se le fatture fossero state pagate da qualcuno di Eni, fatture, se, perché poi il fatto lo lasciamo, non interessa andare nell'analisi del fatto, ma se fosse come dice il Pubblico Ministero questo rappresenterebbe un problema?

TESTIMONE MANZONETTO - Mi pare che ci sia, almeno così, la mia opinione, un... vorrei dire disallineamento quantitativo veramente eclatante. Cioè pensare che ci possa essere corruzione nel pagare la fattura di un albergo o di un pranzo, se non ricordo male era un pranzo che si diceva.

PUBBLICO MINISTERO - No, alberghi. Soggiorni.

TESTIMONE MANZONETTO - Alberghi. Non lo so. Sì, che definisce, mi pare... qui, se non ricordo male, Zingales dice "luculliano", nel senso che una roba tipo... vabbè.

PUBBLICO MINISTERO - Erano soggiorni di qualche giorno al...

TESTIMONE MANZONETTO - Comunque, ecco, rispetto all'operazione, pagare un albergo, che potrebbe essere un gesto, come dire, di agevolazione, di cortesia, col venditore, perché dice è pur sempre una controparte, e nelle fasi negoziali si può evidentemente cercare di migliorare i rapporti, ma non certo per corrompere per, che ne so io, 1.000 euro di pagamento di albergo. Opinioni...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi lei non ravvisa.

TESTIMONE MANZONETTO - Opinione mia.

PUBBLICO MINISTERO - Il collega ha trovato il passo, allora mi piacerebbe citarglielo, di De Rosa, prima. È l'udienza del 5 dicembre 2018, alla pagina 38. Domanda "Lei sapeva che i soldi pagati dal governo della Nigeria sarebbero stati trasferiti a Malabu?", "No", "Non lo sapeva?", "No", "L'ha saputo quando?", "Leggendo varie cose, eccetera". Quindi questo è il passo che volevo riferire e circostanziare per la domanda di prima.

TESTIMONE MANZONETTO - È ovvio che non lo discuto, cioè se lui ha detto di no avrà avuto le sue ragioni, io documentalmente accerto che lui ha ricevuto l'*agreement* dove c'è scritto che i soldi vanno alla Nigeria. Poi se non l'ha letto io non lo so.

INTERVENTO - Alla Nigeria?

TESTIMONE MANZONETTO - Scusi, a Malabu. Quello che le ho letto prima.

PUBBLICO MINISTERO - Un'ultima cosa, lei indica, tra le modalità operative di gestione di flussi informativi, garanzia di trasparenza ritengo, un passaggio, non ricordo di quale

circolare, in cui si impone di predisporre dei verbali *report* di incontri con la parte pubblica, con la parte governativa, quindi bisogna fare...

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, sì, ricordo il concetto.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, conferma questa...

TESTIMONE MANZONETTO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Questa prescrizione da parte delle procedure Eni.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Vale sempre o ci sono delle eccezioni?

TESTIMONE MANZONETTO - No, non mi risulta che ci siano eccezioni. Cioè la circolare...

mi ricordo perfettamente che la circolare per i rapporti con la pubblica amministrazione prevede che ci siano... che siano redatti dei verbali, delle note, delle... sì.

PUBBLICO MINISTERO - Dell'incontro.

TESTIMONE MANZONETTO - Si tenga traccia, ecco.

PUBBLICO MINISTERO - Si tenga traccia. Perché a noi risulta documentalmente, ma naturalmente sarà oggetto di valutazione, quindi la domanda gliela faccio sempre in via ipotetica, che Roberto Casula, che aveva un ruolo importante, a gennaio 2011 si sia incontrato con l'Attorney General ad Abuja. Di questo incontro avrebbe dovuto redigere un verbale, un *report* o no? Penso che abbia già risposto, ma se vuole.

TESTIMONE MANZONETTO - Lei sicuramente avrà visto il mio allegato dove viene riportato...

PRESIDENTE - Attenzione al microfono.

TESTIMONE MANZONETTO - L'allegato, scusi... qual è? Il 3.4.3.A, che riporta la sintesi degli incontri relativi all'OPL 245. E infatti Vincenzo, che... scusi, il mittente, che è Armanna, scrive a Caligaris e per conoscenza a Bollini, Casula, Ranco, la negoziatrice, "segue l'elenco dei *meeting* effettuati con l'Attorney General con la società Nigerian Petroleum Company, in allegato in allegato trovi anche le e-mail di sintesi degli incontri", e c'è tutta la lista delle e-mail, e quindi i primi incontri partono dal 3 febbraio 2011, e qui ci sono tutti.

PUBBLICO MINISTERO - No, infatti glielo domanda...

TESTIMONE MANZONETTO - Sono tracciati, io...

PUBBLICO MINISTERO - Il primo incontro qui è del 3 febbraio, mentre l'incontro a cui facevo riferimento io è del gennaio 2011, però qui non c'è, avrebbe dovuto esserci, se ci fosse stato.

TESTIMONE MANZONETTO - Se ci fosse stato e avesse avuto ad oggetto l'OPL 245 direi di sì. O per lo meno non conosco motivo per cui non avrebbe dovuto esserci stato.

PUBBLICO MINISTERO - Poi io non ho segnato il punto della pagina, però glielo chiedo a

memoria, il passaggio in cui lei apprezza la mancata ingerenza dei vertici sociali nelle negoziazioni della base, la chiamo impropriamente. Lei ricorda questa...

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, adesso la pagina magari non la ricordo, ma ricordo, e anche se non lo ricordo...

PUBBLICO MINISTERO - Esatto, questo è il...

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, sono...

PUBBLICO MINISTERO - Conferma questo giudizio.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, certo.

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei è al corrente se una persona come Luigi Bisignani avesse avuto un ruolo in questa faccenda? In queste negoziazioni?

TESTIMONE MANZONETTO - Non ho mai trovato Luigi Bisignani dal punto di vista delle attività dirette coi negoziatori, quelli che componevano il *team* di negoziazione e rapporti con Luigi Bisignani. Infatti credo che nella mia relazione...

PUBBLICO MINISTERO - Non sa se avrebbe dovuto ricevere dei pagamenti da qualcuno? No.

TESTIMONE MANZONETTO - No.

PUBBLICO MINISTERO - E lei sa, sempre a proposito di attività dei vertici, se già all'inizio del febbraio 2010 Claudio Descalzi abbia incontrato Dan Etete a Milano?

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, mi pare di sì.

PUBBLICO MINISTERO - Perché un *report* non l'ho trovato su questo.

TESTIMONE MANZONETTO - Descalzi-Etete. Forse, però qui devo dire francamente vado proprio a memoria, forse è Pepper Hamilton che nel fare una cronaca... perché Pepper Hamilton è molto didascalico nell'individuare tutti i passaggi, cosa che, come dicevo prima, io non ho fatto perché la mia preoccupazione era di vedere se erano applicate le procedure nei momenti rilevanti rispetto all'attività. Per cui non ho trovato che eventuali, posto che ci sia stato un eventuale incontro Descalzi-Etete, in febbraio 2010 a Milano, possa avere avuto un contenuto e un rilievo dal punto di vista negoziale. Questo non l'ho trovato e quindi non l'ho mappato.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè non ha trovato l'informazione o non ha trovato il rilievo dell'informazione?

TESTIMONE MANZONETTO - Tutte e due. Cioè mi viene in mente, da quello che lei mi dice, che potrebbe esserci nel *report* di Pepper Hamilton questa circostanza, ma... però non...

PUBBLICO MINISTERO - Siccome non c'è un'e-mail, un *report*, a parte quello che abbiamo visto ora.

TESTIMONE MANZONETTO - No, ma infatti vede che io sto facendo fatica a ricordare...

PUBBLICO MINISTERO - La premessa era che il vertice non si era ingerito nelle negoziazioni,

non trova che ci sia una...

TESTIMONE MANZONETTO - Perché, ripeto, non ho trovato l'evidenza che si sia ingerito nelle negoziazioni.

PUBBLICO MINISTERO - Non ha trovato nessuna evidenza dell'incontro?

TESTIMONE MANZONETTO - In che senso, non ho... ah, dell'incontro? No, no.

PUBBLICO MINISTERO - Conferma?

TESTIMONE MANZONETTO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Senta Pepper Hamilton, e con questa chiudo veramente, come mai il comitato di controllo rischi CCR non è stato coinvolto nella scelta dello studio legale che ha fatto la *due diligence*?

TESTIMONE MANZONETTO - Perché evidentemente si sono attivati alla notizia del verificarsi della situazione della criticità, della situazione. Il collegio sindacale e l'ODV si sono attivati nel dare incarico per effettuare le indagini relative, quindi si sono attivati loro.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi non era previsto un coinvolgimento del comitato controllo rischi. No, glielo domanda.

TESTIMONE MANZONETTO - No, guardi in questo senso posso dirle...

PUBBLICO MINISTERO - Perché ancora, scusi, Zingales si lamenta di questa cosa qui.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, bisogna vedere se ci fosse stato... però comunque quello che conta è che io... cosa trovo? Che il comitato di controllo interno del 15 dicembre.

PRESIDENTE - Che anno?

TESTIMONE MANZONETTO - 2015 se non erro, scusi... no, 15 dicembre 2011. Incontra la direzione affari legali in tema di presidio, di rapporto PEG (Presidio Eventi Giudiziari), e mi pare che qua viene messo a conoscenza che il collegio sindacale e l'ODV hanno commissionato un'indagine a Pepper Hamilton. Allora, niente. Quello che dicevo è che il fatto che si sia attivato il collegio sindacale... si siano attivati il collegio sindacale e ODV copre l'esigenza che si attivi qualcun altro.

PUBBLICO MINISTERO - Grazie.

Controesame del Pubblico Ministero, Dott. De Pasquale

PUBBLICO MINISTERO - Posso una brevissima domanda, veramente. Sulla mancata ingerenza dei vertici diretta delle negoziazioni, ma lei è a conoscenza? Io non so esattamente quanto materiale processuale lei ha consultato, ma lei è a conoscenza di incontri di Obi e Descalzi e di scambi di SMS tra i due e di incontri al settimo piano di Coin qui in piazza Cinque Giornate? Sa di tutte queste cose?

TESTIMONE MANZONETTO - No.

PUBBLICO MINISTERO - No. Ci sono un certo numero di comunicazioni SMS. Lei sa che c'è stata una causa di Obi in Inghilterra?

TESTIMONE MANZONETTO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - E questi SMS sono stati prodotti lì e poi noi li abbiamo recuperati da lì, cioè sono un documento che è già stato in una causa straniera e poi... non li ha mai visti questi SMS?

TESTIMONE MANZONETTO - No.

PUBBLICO MINISTERO - No. Quindi siccome anche rispetto alla segmentazione che lei diceva, c'è una fase Malabu e una fase governo, lei la fase governo da quando la fa cominciare? L'ha già detto, per comodità, quando?

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, certamente. La fase governo la faccio cominciare con un diverso approfondimento o diversa titolarità, da novembre del 2010 fino a metà dicembre 2010 in qualità di facilitatore, diciamo, della conclusione del rapporto con Malabu. Dall'incontro del 15 dicembre 2010 in avanti come diretta controparte di Eni e Shell.

PUBBLICO MINISTERO - E da questa ultima data quindi non ci sono più stati dei contatti direttamente con il venditore, anche attraverso il suo intermediario Obi? Che lei sappia.

TESTIMONE MANZONETTO - No, allora da un punto di vista della negoziazione...

PUBBLICO MINISTERO - Cioè Eni ha avuto contatti con Obi segnatamente tramite Descalzi? Dopo quella data, che lei sappia. E se sì, sarebbe stato forse... ci sarebbe stato un obbligo di *reporting*?

TESTIMONE MANZONETTO - Direi che se sì, questi incontri sarebbero stati ininfluenti, perché ormai il rapporto era col governo, quindi...

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, dobbiamo immaginare si incontrassero per motivi, non so, sociali, amicali?

TESTIMONE MANZONETTO - Io non lo so, ma probabilmente no, però...

PUBBLICO MINISTERO - Appunto.

TESTIMONE MANZONETTO - No, le ho detto ininfluenti dal punto di vista delle conclusioni dell'operazione, perché a quel punto dopo... lei ricorda perfettamente l'e-mail di Descalzi del primo di dicembre, quando dice, una volta conosciuta l'esistenza della causa presso il Tribunale di Abuja, "Da qui non si va più avanti, prima occorre fare chiarezza sulla configurazione di Malabu in termini di azionariato, amministratori, persone che hanno il potere per compiere...", da qui si ferma tutto. E da lì parte la nuova... concretamente parte la nuova configurazione del rapporto col governo, quindi da lì in avanti io non lo so se ci sono stati degli incontri, ma certamente non avrebbero

potuto influire sul rapporto, almeno dal punto di vista dell'applicazione delle procedure, perché le procedure a quel punto governavano il rapporto Eni-Governo.

PUBBLICO MINISTERO - Ma c'è un altro tavolo di discussione fuori dalle procedure a questo punto.

TESTIMONE MANZONETTO - Ma non riguarda il rapporto che si stava intrattenendo in quel momento.

PUBBLICO MINISTERO - Cosa dovrebbe riguardare, scusi?

TESTIMONE MANZONETTO - Ma non lo so. Cioè, voglio dire, il governo...

DIFESA, AVV. FOSCHINI - Scusi, c'è opposizione però alla domanda posta in questi termini, perché è una deduzione del Pubblico Ministero che ci sia un tavolo parallelo...

PUBBLICO MINISTERO - Beh, si incontra con una persona che ha un ruolo... una persona che ha un ruolo negoziale, però vabbè...

DIFESA, AVV. FOSCHINI - (inc., voce fuori microfono) e non sappiamo il contenuto di questi incontri, quindi non credo che la domanda possa essere posta in questi termini perché la premessa della domanda è del tutto ipotetica da parte del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - Sì, ma infatti in questo senso è stata posta, e il Teste l'ha percepita in questo senso e quindi...

DIFESA, AVV. FOSCHINI - In ipotesi.

PRESIDENTE - Esatto, ipotesi basata su dei documenti, non è un'ipotesi, in questo caso, meramente ipotetica.

DIFESA, AVV. FOSCHINI - L'avrei capito...

PUBBLICO MINISTERO - No, non è tanto ipotetica, cioè non...

PRESIDENTE - Sul contenuto, diciamo, si potrebbe... bisognerebbe richiamare i documenti specifici e allora fare un discorso specifico su un documento specifico, ma io credo che il senso della domanda sia stato recepito.

DIFESA, AVV. FOSCHINI - La mia opposizione era nel senso di tavolo parallelo, questa idea...

PUBBLICO MINISTERO - Tavolinetto, non so, un incontro, una discussione, non è importante la parola. Se il Teste vuole rispondere, se gli sembra una cosa possibile. Cioè è possibile che una volta che si prende una strada negoziale poi contemporaneamente ci siano degli incontri diretti fra i vertici e l'originario venditore o il rappresentante del... diciamo meglio, il rappresentante dell'originario venditore?

TESTIMONE MANZONETTO - Come dicevo prima, non riesco a immaginare quali potrebbero essere stati i temi relativi al... dal momento che da lì in avanti il rapporto era col governo. Io non riesco a immaginare...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi se non l'immagina lei non lo immagina neanche il modello 231, mi pare di capire.

TESTIMONE MANZONETTO - Beh, certo, perché il modello, evidentemente...

PUBBLICO MINISTERO - È cieco da questo punto di vista.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, perché il modello riguarda i rapporti...

PUBBLICO MINISTERO - È un modello cieco, va bene. Mi scuso per...

PRESIDENTE - Su questo potrebbero esserci delle obbligazioni collaterali che riguardavano rapporti interni tra Eni e la società di Obi, indipendenti dalla compravendita, ma altri rapporti interni collaterali, per esempio derivanti da accordi di confidenzialità, accordi sulle trattative?

TESTIMONE MANZONETTO - Non ho trovato evidenza di questo.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, lei diceva prima, io non ho preparato documenti, quindi scusate forse non sarò precisissimo nelle mie... ma è proprio solo una domanda. Lei dice che nella sostanza il momento clou di tutte le valutazioni anticorruzione è a chi stai pagando. Mi pare di capire che lei ha ammesso che comunque la *consideration* sarebbe andata a Malabu, è corretto?

PRESIDENTE - No, non ha detto questo.

PUBBLICO MINISTERO - No?

PRESIDENTE - No. Non ha detto questo. Questo, Pubblico Ministero, è una interpretazione della testimonianza che non... almeno io non ho sentito.

PUBBLICO MINISTERO - Torniamo indietro sui documenti. Lei sa che c'è un documento tra FGN e Malabu che dice che 1,092 miliardi... che è collegato agli altri due *resolution agreement*... sono tre *resolution agreement*.

TESTIMONE MANZONETTO - Certo.

PUBBLICO MINISTERO - Quello multilaterale, con Eni, eccetera; quello con Shell; e quello con Malabu. Quello con Malabu, c'è scritto in una clausola, se non sbaglio la 1.1, che la *consideration* di 1.092.040.000 dollari sarà pagata a Malabu. Io mi scuso, in questo senso io...

PRESIDENTE - Questo, ma la *consideration* cosa si intende, Pubblico Ministero? Perché la *consideration* sarebbe il prezzo.

PUBBLICO MINISTERO - Il prezzo, sì.

PRESIDENTE - Il prezzo non è un miliardo, è di più, perché in questo senso non c'è chiarezza nei termini.

PUBBLICO MINISTERO - Il miliardo.

PRESIDENTE - Quella somma, non parliamo di *consideration*, quella somma.

PUBBLICO MINISTERO - La somma diversa dal signature bonus, che sono altri 210... scusi Presidente, forse non ero stato precisissimo.

PRESIDENTE - No, perché...

PUBBLICO MINISTERO - Mi pareva di capire che lui conoscesse questa...

TESTIMONE MANZONETTO - Sì.

PRESIDENTE - Ha dato una...

TESTIMONE MANZONETTO - È documentale.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, infatti, è documentale. Lei ha detto che su questo comunque non c'era un problema di rischio corruzione, mi può dire sinteticamente perché? Perché non era certo che i soldi andassero a Dan Etete?

TESTIMONE MANZONETTO - Non ho capito la domanda, scusi.

PUBBLICO MINISTERO - Dai documenti lei...

PRESIDENTE - No, ma perché c'è ancora un equivoco di fondo nella domanda sotto il profilo che questa somma non fa parte della *consideration* che ha pagato Eni, ha detto il Teste prima non la considera. La considera un passaggio successivo diverso. Quindi il Pubblico Ministero invece mi sembra che ritenga che sostanzialmente... cioè la domanda del Pubblico Ministero, se ho ben compreso, è che il passaggio è solo formale ed Eni è irrilevante.

PUBBLICO MINISTERO - Però non discutiamo di questo, sono due interpretazioni del fatto, sì, mi rendo conto.

PRESIDENTE - Però la domanda sua la pone in questo...

PUBBLICO MINISTERO - Sì, forse davo prevalenza alla sostanza.

PRESIDENTE - Ma si può fare, può chiedere, se interessa, in relazione a questa sua interpretazione. Non so, però bisogna chiarire i termini, il presupposto della domanda, perché se no se rimangono equivoci dopo il Teste non afferra.

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, la ritiro, vorrei un altro elemento di sostanza stavolta. Dagli atti del processo lei ha capito chi ha accettato questa cifra? Quale persona fisica? C'è una persona fisica che a un certo punto, dopo molte telefonate, dà l'okay a questa... mi riferisco a un documento che è un'e-mail agli atti, che è l'e-mail di Casula che riepiloga gli incontri di Abuja di metà novembre 2010. C'è una persona fisica che...

TESTIMONE MANZONETTO - Novembre 2010?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, novembre 2010.

TESTIMONE MANZONETTO - Ma l'operazione qua si conclude in aprile del 2011, non ho capito...

PUBBLICO MINISTERO - Volevo sapere se lei sa chi è, se c'è negli atti, una persona, se c'è evidenza di una persona fisica che ha dato l'okay a questa somma, il va bene, lo sta bene, l'accettazione di questa somma. Se lo sa, se c'è in atti.

TESTIMONE MANZONETTO - No... allora, in...

PUBBLICO MINISTERO - Prego, finisca.

TESTIMONE MANZONETTO - In atti c'è la delibera del consiglio di amministrazione di Eni del 27 aprile 2011, che autorizza l'operazione nei suoi termini complessivi, cioè 1,3 miliardi, per completare l'operazione insieme con Shell, di cui 207 milioni sono la liberazione del *signature bonus* di Shell originari, e 1,092 miliardi di dollari da pagare da parte di Shell. E questa è la parte naturalmente che interessa a Shell. Shell, secondo le modalità... Eni, scusi. Eni. Secondo le modalità previste nel *resolution agreement*, modalità che prevedono il versamento della somma in *escrow*...

PUBBLICO MINISTERO - Ma non era questa la domanda per la verità.

TESTIMONE MANZONETTO - Allora non so...

PUBBLICO MINISTERO - Io volevo sapere se negli atti del processo che lei ha consultato, incluse tutte le e-mail, tutti i documenti che sono in qualche modo... che fanno parte, così, dell'attività sviluppata da Eni anticorruzione, lei ha trovato evidenza di chi sia la persona fisica che ha dato un definitivo... che ha accettato questa somma di un miliardo, che è una somma molto... cioè una somma molto particolare, 1.092.040.000.

TESTIMONE MANZONETTO - Francamente non so a che cosa si riferisca, nel senso che...

PUBBLICO MINISTERO - Se la sua risposta è no, no.

TESTIMONE MANZONETTO - No, ma volevo solo cercare, se mi consente, di fare mente locale su quello che è stato il processo di formazione di questo importo. Il processo di formazione di questo importo, se io non ricordo male, per quello che facevo riferimento al 1,3 miliardi, si identifica nella riunione del 15 novembre del 2010...

PUBBLICO MINISTERO - È corretto, esatto, si fa riferimento...

TESTIMONE MANZONETTO - Sto cercando di collimare con quello che lei sta pensando.

PUBBLICO MINISTERO - No, ma è perfetto. Anzi ha ragione lei, perché la somma viene unita, si uniscono tutte e due le cifre e si arriva a 1,3 miliardi.

TESTIMONE MANZONETTO - E viene presentata con una e-mail, la ricordo adesso perfettamente, non so se riesce a trovarla, in cui si riferisce che dopo una lunghissima riunione, vero?

PUBBLICO MINISTERO - Abbiamo lo stesso ricordo, vede?

TESTIMONE MANZONETTO - Dopo una lunghissima riunione finalmente il rifiuto originario che era stato posto il primo di novembre da parte di Raiffeisen per conto di Malabu sull'offerta che...

PUBBLICO MINISTERO - Viene superato.

TESTIMONE MANZONETTO - “2,2 miliardi, né più né meno”, dice esattamente la frase di rifiuto del primo di novembre. In quella e-mail si dice “Guarda che...”, dopo questa lunga riunione, il venditore ha accettato il prezzo.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, quindi la domanda è: dai documenti di Eni anche...

TESTIMONE MANZONETTO - Questa, allora la risposta è questa.

PUBBLICO MINISTERO - Dai documenti di Eni, anche per ogni utile presidio anticorruzione, si capisce chi è il venditore? Perché il venditore non...

TESTIMONE MANZONETTO - Malabu.

PUBBLICO MINISTERO - Io per questo le chiedo si capisce chi sono, chi è o chi sono le persone fisiche? Il proprietario, il consiglio di amministrazione?

TESTIMONE MANZONETTO - No. Io le dico quello che ho capito io dai documenti.

PUBBLICO MINISTERO - Diciamo che il modello 231 non vede oltre questa parola Malabu.

TESTIMONE MANZONETTO - I documenti dicono che l'offerta era stata fatta a Malabu, che Malabu l'aveva rifiutata, che in quella riunione, con il concorso e con l'agevolazione del Ministro della Giustizia nigeriana, il venditore ha accettato.

PUBBLICO MINISTERO - Ma il venditore era presente a quella riunione?

TESTIMONE MANZONETTO - No, mi pare di ricordare, ma vado a memoria, mi pare di ricordare non c'era il... c'era però, c'era qualcuno, io mi ricordo...

PUBBLICO MINISTERO - Chi c'era?

TESTIMONE MANZONETTO - Non mi ricordo.

PUBBLICO MINISTERO - Ma in sostanza, dagli atti di Eni, dal punto di vista dei presidi anticorruzione, eccetera, si riesce a finire quale o quali persone fisiche abbiano accettato questa, per possibili rischi anticorruzione, eccetera.

TESTIMONE MANZONETTO - Chi rappresentava Malabu.

PUBBLICO MINISTERO - Ma si legge chi è? Questo le sto chiedendo, si legge in quegli atti chi è?

TESTIMONE MANZONETTO - No.

PUBBLICO MINISTERO - Bene.

TESTIMONE MANZONETTO - È il venditore, punto. Poi sarà chi aveva il potere per conto di Malabu di esprimere la volontà di Malabu.

PUBBLICO MINISTERO - Però la visione di quegli atti arriva alla parola "Venditore", on riesce andare oltre, a sapere quale persona fisica o quali persone fisiche, è corretto?

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, però scusi, non vorrei fare il processo alle intenzioni, ma se lei ritiene che in questo si possa vedere ancora che Eni avrebbe realizzato l'operazione...

PUBBLICO MINISTERO - C'è una dichiarazione spontanea.

TESTIMONE MANZONETTO - È una dichiarazione spontanea. Pur non sapendo che c'era dietro Malabu io non posso risponderle sicuramente no, perché la condizione rimaneva sempre.

PRESIDENTE - Il problema è che le domande hanno implicato un tipo di risposta complicata,

perché io non sono sicuro che il Testimone abbia capito veramente quale fosse il presupposto della domanda, questo è il problema.

PUBBLICO MINISTERO - Il presupposto della domanda, visto che ci diceva che ci sono una serie di presidi per evitare il rischio di corruzione insito nel pagamento, quindi insito anche nel beneficiario del pagamento, perché se il pagamento lo riceve una banca è un conto, se lo riceve...

PRESIDENTE - Sì, ma...

PUBBLICO MINISTERO - Questa era la premessa.

PRESIDENTE - Però siamo ancora in una fase che il Testimone ha detto che è la fase di rottura tra due schemi diversi.

PUBBLICO MINISTERO - In questo momento stavo parlando dell'accettazione, quindi dell'accettazione...

PRESIDENTE - Ma l'accettazione è avvenuta in una fase che ha detto che è il punto di congiunzione di due fasi diverse.

PUBBLICO MINISTERO - Ma io gli chiedevo se su questa fase...

PRESIDENTE - E la prima fase non si è mai conclusa, questo ha detto.

TESTIMONE MANZONETTO - Esatto. Io credo, signor Pubblico Ministero se mi consente, che la circostanza è esattamente identica a tutte le precedenti. Cioè la circostanza di accettazione, in quel momento, dopo la lunga riunione anche notturna, eccetera, eccetera, prelude alla formalizzazione della documentazione. Tant'è che ci sono, lei ricorderà perfettamente, delle e-mail successive in cui si dice "Stiamo definendo...", anzi il 26 novembre ce n'è una specifica, quella in cui Shell ci informa della causa, in cui si dice "Stiamo definendo gli ultimi dettagli", adesso le parole... relativi alla formalizzazione del contratto. Ebbene, quel contratto non l'ho visto perché non c'è agli atti, ma non c'è nessun motivo di pensare che sia diverso da tutti quelli che l'hanno preceduto come bozza di contratto. Cioè che contenga quelle stesse condizioni sospensive, relative alla *due diligence*, che c'erano nei precedenti, perché è la stessa identica posizione sempre mantenuta con Malabu.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, allora per chiarezza, perché se no continuiamo su questo punto. Siamo sicuramente in una fase che è cronologicamente precedente rispetto a quella che lei ha indicato come fase di cambiamento.

PRESIDENTE - Siamo nel punto di...

PUBBLICO MINISTERO - Però c'è un momento in cui lei diceva "Questa cifra è stata accettata dal venditore", è corretto? Io volevo soltanto sapere se c'era evidenza agli atti di Eni di chi fosse la persona o le persone fisiche che l'aveva accettato.

TESTIMONE MANZONETTO - No.

PUBBLICO MINISTERO - No?

TESTIMONE MANZONETTO - No.

PUBBLICO MINISTERO - E basta, questa era la domanda.

Controesame della Parte Civile, Avv. Lucia

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Solo proprio pochissime precisazioni, perché il Pubblico Ministero ha ampiamente esaminato il tema che mi interessava. Una prima domanda di tipo metodologico, lei a pagina 15 della sua relazione spiega quali sono, facendo un riferimento all'indice degli allegati, quali sono i documenti che lei ha utilizzato.

TESTIMONE MANZONETTO - Sì.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Acquisito e utilizzato. Ecco, io volevo sapere soltanto qual è invece la documentazione che lei ha esaminato. Cioè se lei ha esaminato l'intero fascicolo del dibattimento o l'intero fascicolo del Pubblico Ministero.

TESTIMONE MANZONETTO - Ho esaminato tutti i documenti che ho allegato, oltre ad aver letto alcune trascrizioni di udienza.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Okay, va bene. Un'altra precisazione, mi riferisco alla prima fase, quella che lei convenzionalmente ha definito "fase Malabu". Lei ha sottolineato come in applicazione della circolare, mi corregga se sbaglio, la 379 del 2009 erano emerse, rispetto alla controparte Malabu, da un lato delle carenze documentali e societarie, diciamo carenza di documentazione societaria; dall'altro delle *red flags* riferite invece alla persona fisica di Dan Etete. In particolare il fatto che fosse stato attento... che avesse dei precedenti penali in materia di riciclaggio, e che fosse un ex membro del governo, se ricordo bene queste erano due delle... è corretto il presupposto? Visto che mi sta guardando in...

TESTIMONE MANZONETTO - Sì, delle *red flags* sulla figura di Dan Etete, di cui non si sapeva se era veramente membro del consiglio o...

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Certo, ma la mia prima domanda è: in ottemperanza, in adempimento a questa procedura 379, erano emerse queste *red flags* rispetto a Dan Etete?

TESTIMONE MANZONETTO - Sì.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Queste erano *red flags* specifiche per la corruzione, il rischio corruzione?

TESTIMONE MANZONETTO - Erano *red flags* previste dalla circolare 379, lei ricorda bene, in tema di *joint venture*, quindi è una circolare quella che, come dire, è a presidio di tutti i rischi relativi alla controparte. In questo caso, sicuramente, erano relative al rischio

corruzione, cioè sapere chi è la controparte con cui ti sposi, fai una *joint venture*, ecco.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Ecco, io leggo qui il passo della sua relazione pagina 117, lei dice che, si riferisce alla nota *due diligence*, “che le *red flags* di cui all’appendice 2 della circolare”, quindi fa riferimento a un’appendice specifica della circolare, “ossia specifiche circostanze emesse nelle indagini sul potenziale *partner* che possono essere indice di ‘corruzione’”, ecco questo è un passo che l’appendice è specifica?

TESTIMONE MANZONETTO - Sì.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Okay. E in questo caso cosa prevede poi, in caso di *red flags*, e di carenza di documentazione che persistono? Cosa prevede la circolare 379, o altra circolare a cui vorrà fare riferimento, per la prosecuzione di una trattativa della conclusione dell’affare?

TESTIMONE MANZONETTO - Come dicevo prima, le circolari che individuano dei presidi prevedono l’accertamento dell’eventuale esistenza di *red flags*. E prevedono che queste eventuali *red flags* vengano esaminate, analizzate e si traggano le relative conseguenze, conseguenze cioè in termini di o approfondimenti di accertamenti, o di fermo, chiamiamolo così, dell’operazione, o di rappresentazione di queste *red flags* per gli organi decisori, che devono decidere se accettare il rischio, perché il rosso di una *red flags* può essere di varie tonalità, ecco. Quindi in funzione... la circolare non può stabilirla. Può dire “Devi segnalare se ci sono problemi di questo genere”. Poi chi deve assumere la decisione, proprio nella scala dei poteri, che nell’ambito di una *governance* di una società ci sono, “Devi decidere se e in che misura quel tipo di *red flags* possa rappresentare un rischio”.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Ecco, ma rispetto a questo tipo di *red flags*, la circolare normava specificamente o lasciava un...

TESTIMONE MANZONETTO - No, lasciava... devi identificare la personalità della tua controparte e identificare quali sono le caratteristiche. Poi chi deve decidere decide in funzione di quelle caratteristiche.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Passando invece a una fase successiva, quella di un rapporto diretto con il governo, lei mi pare, però leggo qua, a pagina 124 della sua relazione, che sussiste una soluzione, quella che lei definisce “una soluzione contrattuale tripartita”. Corretto?

TESTIMONE MANZONETTO - Scusi, a ma... immagino di sì, se lei sta leggendo.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Pagina 124. Anzi per la verità lei precisa che si passa prima da un contratto unico a una bipartizione, poi quella lei la definisce soluzione contrattuale tripartita. Ecco, la mia domanda è questa, quindi è una soluzione contrattuale tripartita di cui Eni ha consapevolezza, ci ha detto.

TESTIMONE MANZONETTO - Certo.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Rispetto a questa situazione, la circolare 379 del 2009 ha una rilevanza rispetto a una situazione di questo tipo, quindi una controparte governo ma una presenza di situazione contrattuale tripartita.

TESTIMONE MANZONETTO - Scusi...

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - In cui permane naturalmente, scusi ho omesso di completare la mia... in cui permane, in una di queste soluzioni contrattuali, la parte Malabu. La mia domanda è se la 379 ha un rilievo in questi casi.

TESTIMONE MANZONETTO - Credo che sia necessario spiegare cosa ha voluto dire tripartita nella vicenda, cioè ha voluto dire la stipulazione di tre atti contrattuali, dei quali solo il primo è firmato da Eni, da Shell e da Malabu. Gli altri due, come lei sa, sono firmati uno dal governo con Malabu, l'altro dal governo con Shell. Quindi la circolare...

INTERVENTO - (inc., voce fuori microfono).

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Vabbè, ma diamole per conosciute.

TESTIMONE MANZONETTO - Cos'ho detto?

PRESIDENTE - Sì, ha detto anche Malabu.

TESTIMONE MANZONETTO - Ah, no.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Sì, vabbè, ma...

TESTIMONE MANZONETTO - No, scusi.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Diamole per conosciute.

TESTIMONE MANZONETTO - La prima è governo...

INTERVENTO - (inc., voce fuori microfono).

TESTIMONE MANZONETTO - Dopo tutto questo frullatore di nomi, scusatemi ma magari vado... beh, ma anche questo è documentale e quindi non c'è bisogno. Il primo è firmato dal governo con Eni e Shell, okay. Il secondo governo-Malabu, il terzo governo-Shell, per la definizione dei contenziosi. Quindi la sua domanda cioè la circolare 379 che cosa disciplina? Disciplina solo la firma del primo.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - No, ma la mia domanda era se nel caso concreto, perché lei ha descritto puntualmente questo schema contrattuale tripartito, come lei ha correttamente spiegato, se la circolare 379 prevedeva qualcosa o se vi fosse una diversa circolare che prevedeva degli adempimenti.

TESTIMONE MANZONETTO - No, io forse ho sintetizzato troppo, allora voglio essere più chiaro. La circolare 379 disciplina i contratti di *joint venture*. Nessun contratto di *joint venture* era previsto con altri che non fosse in questa vicenda la Shell, e il governo per la parte *back-in rights*, eccetera. Quindi nessun intervento poteva prevedere la circolare 379 su rapporti che non erano di *joint venture*.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Va bene, grazie.

Nessuna domanda per le Difese.

Esaurite le domande, il Teste viene congedato.

Si dispone una sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MOYER HOMER

Viene introdotto il Testimone; questi viene avvertito dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex articolo 497 C.P.P.: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. Il Teste viene generalizzato in aula (nato in Atlanta, Stato della Georgia degli U.S.A, il 20.11.1942).

Il Tribunale si avvale di interprete di lingua inglese, Dottoressa Donzelli Barbara.

PRESIDENTE - Adesso la avvertiamo che è stato convocato come Testimone, finora ha svolto il ruolo di consulente di parte, quindi deve lasciare il ruolo di consulente di parte e assumere il ruolo invece di pubblico ufficiale, impegnato a rispondere alle domande secondo verità. Se vuole leggere ad alta voce la formula che prevede il codice, che lei provvederà a tradurgli, con la quale assume formalmente l'impegno di cui le ho parlato.

INTERPRETE - “Grazie Vostro Onore, signor Presidente”. Ha assunto l'impegno.

PUBBLICO MINISTERO - Se può parlare solo un po' più forte, anche lei, interprete, cortesemente.

INTERPRETE - “Senz'altro, scusi”.

PRESIDENTE - Volevo comunque spiegare, forse gli è già stato spiegato, comunque che nella sua particolare veste di Testimone consulente dovrà necessariamente esprimere anche dei giudizi, che normalmente al Testimone non sono concessi, perché il Testimone dovrebbe riferirsi solo ai fatti, ma nella sua funzione è chiamato anche a svolgere dei giudizi, e l'obbligo di verità si articola in questa particolare forma di testimonianza sotto il profilo della profondità delle argomentazioni che supportano questi giudizi e dell'affidabilità delle fonti sulle quali si è formato i giudizi.

INTERPRETE - “Ho compreso”.

PRESIDENTE - Allora prego, la...

DIFESA, AVV. MUCCIARELLI - Presidente, proprio sulla base di quell'accordo che abbiamo

avuto prima con il signor Pubblico Ministero, non farò nessuna domanda, mi limiterò soltanto, e nemmeno nessuna richiesta di precisazione su quello che è il curriculum e le competenze, che sono per altro già indicate nell'inizio della relazione di consulenza che abbiamo depositato. Volevo soltanto precisare perché sia chiaro qual è il perimetro dell'incarico che gli abbiamo conferito, quindi la materia sulla quale fosse chiamato a rispondere. Gli abbiamo chiesto di esaminare, dal punto di vista astratto, cioè senza una valutazione rispetto alla vicenda processuale, quale fosse la struttura organizzativa e di controllo di Shell, quella che loro chiamano della *compliance programs*, i modelli di conformità come li traducono in Italia, nel periodo più rilevante rispetto a questa vicenda. E se questa struttura era, nella sua valutazione astratta, coerente o non coerente con il *best practice* dell'epoca. Se lei crede questa può essere tradotta, e io poi aspetto le domande del Pubblico Ministero e mi riservo un riesame, grazie.

Controsame del Pubblico Ministero

PUBBLICO MINISTERO - Io volevo soltanto alcuni chiarimenti sulla sua relazione, rispetto alcuni documenti del processo che poi le farò vedere, le mostrerò. *Will regard to some documents.*

INTERPRETE - Me lo sono perso.

PUBBLICO MINISTERO - Prego. Prima di tutto un'informazione, lei fa riferimento a un *U.S. Enforcement Action* riguardo Pinalpina. C'è stato anche un *settlement* tra il dipartimento di giustizia e una società del gruppo Shell? In che anno? E se si trattava di accuse di corruzione.

INTERPRETE - "La questione è nata a seguito dell'operato di Pinalpina, che era uno spedizioniere, una società di spedizioni svizzera, in relazione a perforazioni *offshore* al largo della Nigeria. È stato rivelato che Pinalpina pagava tangenti a funzionari doganali nigeriani per le operazioni doganali in Nigeria. Quindi Pinalpina è stata oggetto di indagine, e queste indagini a loro volta hanno portato ad indagare altre società clienti di Pinalpina. E la questione riguardo le società clienti di Pinalpina era se persone fisiche all'interno di questa società fossero a conoscenza dell'operato di Pinalpina. E una delle decine di società oggetto di indagine in quell'ambito è stata la consociata nigeriana di Shell che si chiamava SNEPCo. E in conseguenza di questa indagine SNEPCo e la sua casa madre Shell, in nome e per conto di SNEPCo, hanno stipulato un cosiddetto *deferred prosecution agreement*, quindi un accordo di rinvio dell'esercizio dell'azione penale, negli Stati Uniti. SNEPCo è stata oggetto di un periodo di prova di tre anni, al termine del quale il dipartimento di giustizia ha fatto delle dichiarazioni al Tribunale

dicendo che il DPA era stato rispettato, e quindi era stato ottemperato, e pertanto la vicenda è stata archiviata”.

PUBBLICO MINISTERO - Questo accordo, che comunque è disponibile anche su fonti aperte, e quindi per completezza ce l’ho qui davanti, lo produrrò, questo accordo si basava su due capi d’imputazione elevati nei confronti di SNEPCo per corruzione?

INTERPRETE - “Il DPA contiene delle accuse che verrebbero formalizzate qualora si andasse in giudizio. In questo caso però si conviene di differire l’azione penale per un periodo, in questo caso di tre anni, e se tutte le prescrizioni vengono ottemperate in quel caso non si (inc.)... quindi le accuse non vengono effettivamente formulate”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma c’è uno *statement of the facts*, una descrizione dei fatti, che SNEPCo ha accettato?

INTERPRETE - “Sì, c’è uno *statement of facts* che è legato all’accordo, e si tratta dei fatti che il Governo contesterebbe qualora si esercitasse l’azione penale. E non ricordo se SNEPCo abbia concordato, abbia accettato questo *statement of facts*, normalmente in un DPA questo non avviene, ma posso verificarlo”.

PUBBLICO MINISTERO - Sto cercando anch’io ma è lungo. Sto cercando le firme. Vabbè, produrremo tutto l’atto. Quando è stato firmato questo *settlement*?

INTERPRETE - “Nel 2010”.

PUBBLICO MINISTERO - Che periodo esattamente del 2010?

INTERPRETE - “Posso?”.

PRESIDENTE - Sì, è autorizzato a consultare... sta consultando la relazione o degli appunti propri?

INTERPRETE - “Sto consultando il *deferred prosecution agreement*, l’accordo in sé. Il 4 novembre 2010”.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se come effetto di questo accordo su asserite tangenti pagate in Nigeria da *sub contractors* di Shell, cioè Pinalpina, lei sa se per effetto di questo accordo sono state adottate delle misure particolari da Shell per... in ordine al rischio corruzione, in Nigeria?

INTERPRETE - “Sì. In allegato al DPA vi è una dichiarazione delle misure nell’ambito del *compliance program*, a cui la società deve ottemperare nel periodo di validità del DPA. Abbiamo esaminato l’elenco delle misure previste dal DPA, che è stato preso praticamente letteralmente dalle raccomandazioni di buona pratica dell’OCSE pubblicate nel 2009, per vedere quali di queste misure Shell avesse già messo in atto nell’ambito del proprio *compliance program*. E abbiamo poi visto se il... esaminato se il *compliance program* andasse oltre queste misure. E che una delle cose che volevamo accertare era se il *compliance program* di Shell fosse stato il risultato, l’effetto di quelle

misure oppure se fosse antecedente alle misure stesse. Abbiamo cercato quindi di stabilire... la nostra idea era quella di stabilire se quel programma, il *compliance program* di Shell, contenesse molti degli elementi delle prescrizioni o addirittura andasse oltre le prescrizioni del DPA. Abbiamo effettivamente stabilito che era così, conteneva già molti di questi elementi e in alcuni casi, per molti versi, andava oltre le prescrizioni del DPA. E abbiamo visto che il *compliance program* di Shell conteneva tutta una serie di elementi che per l'epoca, quindi mi riferisco al periodo 2008/2011, erano particolarmente avanzati, e sarebbero ritenuti avanzati addirittura oggi”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei ha una conoscenza degli atti di questo processo o no? No, di questo processo che stiamo celebrando oggi. *Not At all?*

INTERPRETE - “Praticamente no. Ho visto le dichiarazioni testimoniali di due o tre testimoni, per esempio quella di Ten Brink”.

PUBBLICO MINISTERO - E non ha neanche visionato dei documenti di Shell, delle produzioni di Shell, documenti sequestrati presso Shell?

INTERPRETE - “No”.

PUBBLICO MINISTERO - Non c'è stato un rapporto, mi pare forse del... the Bovoice and Princeton (fonetico) non ha fatto... abbiamo qui l'Avvocato Bruce Jannet (fonetico) che... non ha fatto un rapporto evidenziando alcune circostanze di questa vicenda, di OPL 245? Lei ha mai letto qualcosa del genere?

INTERPRETE - “No”.

PUBBLICO MINISTERO - E allora le domande le dovrà fare in astratto, cioè... sì, ma saranno molto semplici, veramente, non mi voglio dilungare. Nella sua relazione, al punto 13, lei parla... scusi, a pagina 13, sulla questione del *risk assessment*, primo bullet point si dice “*Shell periodically collected information from business unit regarding corruption risk*”, Shell periodicamente... prego, traduca lei.

INTERPRETE - “Shell raccoglieva periodicamente informazioni dalle *business unit* in merito ai rischi di corruzione”.

PUBBLICO MINISTERO - Io volevo mostrarle un'e-mail che è da un signore che si chiama Guy Colegate, PM2-034, per il Tribunale, e a due signori che si chiamano Robinson Peter e John Copleston. Ora gliela faccio vedere. Questa lettera è seguente al riconoscimento, la riaffermazione della titolarità della licenza a Malabu. Al punto 2 c'è scritto “*The letter clearly an attempt to delivery significant revenues to GLJ as part of Eni transaction*”, GLJ dovrebbe essere Goodluck Jonathan. La mia domanda è: questa lettera segnala un rischio di corruzione? E quali rimedi avrebbero dovuto essere adottati?

INTERPRETE - “Devo dire che non ho mai visto questo documento e non conosco il contesto in

cui è nato e né di circostanze, i fatti”.

PUBBLICO MINISTERO - La data è 16 luglio 2010. Se lei vede il primo punto c'è scritto “*Etete claims he has a letter for the President rate rating Malabu's (inc.) equity contract award*” (fonetico).

INTERPRETE - “E la seconda parte dice che questa lettera è chiaramente un tentativo di dare ricavi significativi a GLJ nell'ambito di qualunque operazione”.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, l'avevo detto anch'io questo però. Volevo sapere se questo segnala un rischio di corruzione rispetto a cui bisognava assumere rimedi secondo il programma anticorruzione di Shell.

INTERPRETE - “L'affermazione con la quale si mettono in discussione le integrità di una o di due persone, come in questo caso, solleva interrogativi di *compliance* in merito all'opportunità di fare affari con queste persone in qualità di rappresentanti o di partner commerciali. Quindi il significato in termini di *compliance*, sempre ipotizzando che quanto scritto nella lettera si è accurato, e non ho motivo né per dubitarne né per confermare che sia così, è che queste persone possono rappresentare dei rischi qualora venissero incaricati come rappresentanti o qualora si stipulasse una *partnership* commerciale con loro. E vorrei spiegarvi brevemente come mai. E le spiego perché. Ai sensi della legge statunitense, come anche di altre leggi, se io sono una società e la assumo come agente o come consulente, e lei in quella veste paga delle tangenti a qualcuno, io come società posso essere ritenuto responsabile”.

PUBBLICO MINISTERO - Io però devo farle presente, perché se no il suo racconto può essere... che GLJ sono le iniziali del Presidente della Nigeria, quindi non è un agente o un *business partner*, è un *public officer*.

INTERPRETE - “Qui si lascia intendere che potrebbe ricevere fondi da parte di qualcuno”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma questo segnala un rischio di corruzione qui?

INTERPRETE - “Credo che per la persona che effettua quel pagamento... penso di sì, per quella persona costituirebbe un rischio di corruzione”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma posto che qui si stava parlando di pagamenti relativi a questo giacimento OPL 245, dovevano quindi essere messi in moto dei rimedi, delle azioni corruttive?

INTERPRETE - “Se una società che opera nel settore gas petrolifero fa un'offerta per un blocco esplorativo, allora versa del denaro al governo del Paese che è titolare di quel blocco esplorativo, per poter effettuare attività di esplorazione. In termini di *compliance* vi è una distinzione fra il pagamento effettuato a un governo e il pagamento effettuato a un pubblico ufficiale. Le leggi anticorruzione vietano il pagamento a singoli pubblici ufficiali”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma questa lettera, dalla sua interpretazione, sta parlando di pagamenti al governo o alla persona di GLJ?

INTERPRETE - “Questo fa pensare che i fondi andrebbero da qualche parte, quindi da qualcuno, a Goodluck Jonathan. E la questione di corruzione che ne sorge è, a parte il fatto che questa persona possa essere corrotta, è che la persona che effettua il pagamento a favore di Goodluck Jonathan avrebbe anch'essa un problema di corruzione”.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, per finire, dovevano essere poste in essere delle azioni correttive?

INTERPRETE - “Non se Shell non aveva in programma di effettuare pagamenti a Goodluck Jonathan”.

PUBBLICO MINISTERO - Ma quei signori che scrivono sono delle persone di Shell.

INTERPRETE - “Io da qui non vedo che qualcuno di Shell effettui un pagamento a Goodluck Jonathan”.

PUBBLICO MINISTERO - C'è un'altra e-mail di un mese prima, è sempre lo stesso periodo in cui la licenza è stata riattribuita ad Etete, è un PM2-2930, in cui c'è scritto... purtroppo è da Guy a Guy, perché da Guy Colegate a Guy Outen, sono due figure di Shell. Guy Outen poi le chiederò se sa chi era, anzi se può rispondere.

INTERPRETE - “No, non credo”.

PUBBLICO MINISTERO - Qua c'è scritto “*Our source*”, poi le do il documento, “*is the dubious on value of meeting, he knows Diezani is looking to work the margins on behalf of her boss*”.

PRESIDENTE - L'abbiamo già tradotta più volte però per comodità del verbale se ce la vuole tradurre. La conosciamo, però nel caso uno legga solo questo verbale.

INTERPRETE - “La nostra fonte ha dubbi in merito al valore dell'incontro, della riunione, sa che Diezani sta cercando di lavorare sui margini per conto del suo capo”.

PUBBLICO MINISTERO - Diezani era il Ministro del Petrolio, il suo capo, come si capisce dall'e-mail dopo, è Goodluck Jonathan. Io non le chiedo se lei sa se tangenti sono state pagate o no, io le chiedo solo se questo tipo di *confidential information* segnala un rischio di corruzione, e se azioni correttive dovevano essere prese.

INTERPRETE - “Se, come lei afferma, Diezani era Ministro del Petrolio e Goodluck Jonathan era il Presidente, questo fa pensare a corruzione interna al governo della Nigeria”.

PUBBLICO MINISTERO - E che azioni correttive dovevano essere prese in base al programma anticorruzione di Shell?

INTERPRETE - “Anche nel programma migliore e più stringente in materia di anticorruzione non può avere l'onere di occuparsi della corruzione interna in un governo. Le disposizioni di legge che si applicano a Shell, e a qualunque altra società, non

impediscono... vietano di pagare le tangenti ovviamente, ma non chiedono, né a Shell, né a qualunque altra società, di monitorare o evitare la corruzione all'interno di un governo, di un Paese, perché questo non è possibile, non può essere chiesto dalla legge anticorruzione”.

PUBBLICO MINISTERO - No, forse ho formulato la domanda male o ci siamo comunque capiti male. La mia domanda è: posto che questa era un'informazione confidenziale tra due persone di Shell e riguarda una transazione con il governo nigeriano, in cui Shell ed Eni hanno pagato del denaro per avere una licenza, e hanno trattato con queste persone anche, voglio sapere se questo segnala un rischio di corruzione e quali azioni devono essere prese.

INTERPRETE - “Non è un rischio di corruzione per Shell, perché se questo rappresentasse un rischio di corruzione qualunque società privata in tutto il mondo non potrebbe fare affari, quindi non è un rischio di corruzione per Shell, non si può chiedere a una società privata di occuparsi della corruzione interna a un governo”.

PUBBLICO MINISTERO - Un altro documento, lei sa che è stata pagata una *consideration* per OPL 245?

INTERPRETE - “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO - E che circa 210 milioni sono stati pagati su conto del governo nigeriano, sul conto del Tesoro, mi pare, nigeriano. E invece circa 1.092.040.000 dollari sono stati pagati su un *escrow account* presso JP Morgan Chase a Londra, questo *escrow account* era intestato al governo nigeriano anch'esso. Adesso noi abbiamo un'e-mail, che le mostro, PM2-103 e 104, è un'e-mail da un signore olandese, si chiama German Burmeister, ad alcuni... tutti di Shell, sono tutte persone di Shell, alcune persone che sono Ian Craig, Peter Robinson, Guus Klusener, Bernard Bos. No, il testo non è (inc.). Qui c'è scritto “*Ian gens, informally by JP Morgan, we were informed that payment from FGN to Malabu has been rejected by the receiving swiss bank on compliance grounds*”.

PRESIDENTE - La conosciamo però se fa la cortesia di tradurla. La traduzione in inglese non c'è bisogno, tanto la legge.

INTERPRETE - “In via informale, tramite JP Morgan, siamo stati informati che il pagamento dal FGN a Malabu è stato rifiutato dalla banca svizzera destinataria per motivi di compliance”.

PRESIDENTE - Grazie.

PUBBLICO MINISTERO - Sempre la stessa domanda, se questo segnala un rischio di corruzione o di altra... o del fatto che si sia di fronte a una *improper payment*, e se devono essere... cioè un pagamento improprio, e se dovevano essere adottate delle

azioni correttive ai sensi del modello di anticorruzione di Shell.

INTERPRETE - “Questo è un bonifico effettuato dall’FGN a Malabu che è stato respinto dalla banca svizzera. E l’e-mail dice ‘per motivi di *compliance*’. Ma in questo caso il problema potrebbe essere di qualunque natura, potrebbe trattarsi di riciclaggio, potrebbe trattarsi di questioni che riguardano il soggetto che dispone il pagamento, piuttosto che il beneficiario del pagamento stesso. Quindi non è una questione di Shell, è una questione che si riferisce al trasferimento dei fondi dal Governo Federale Nigeriano a Malabu”.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, io avrei credo un’ultima... due domande sole. Prima di tutto, a pagina 16 lei parla di “*third parties due diligence*”, e dice in... lei ha la relazione, se vuole la legga direttamente lei, il punto G pagina 16, “*In entering relationships with third parties*”, prego, legga pure.

INTERPRETE - Fino a dove devo arrivare?

PUBBLICO MINISTERO - Le prime tre righe.

INTERPRETE - “Nello stipulare rapporti con soggetti terzi, Shell ha attuato specifici protocolli per comprendere le qualifiche, la reputazione e l’associazione con pubblici ufficiali dei soggetti terzi, nonché la motivazione di *business* di ciascun rapporto”. Mi fermo qui?

PUBBLICO MINISTERO - La figura di Etete per lei è riconducibile al concetto *third party*?

INTERPRETE - “No, non in termini convenzionali di *compliance*. Il termine ‘*third party due diligence*’, quindi *due diligence* un soggetto terzo, si riferisce a persone fisiche che possono essere assunte o incaricate per agire in nome e per conto della società, quindi è questo che si intende quando si parla di *due diligence* su soggetti terzi. Quindi se sto valutando l’idea di assumerla come agente o come rappresentante di vendita o come consulente, in questo caso farei una *due diligence* su di lei. Da quanto mi risulta Shell non stava valutando di assumere Etete come proprio consulente, quindi in questo caso, in questa situazione, non si applicava la *due diligence* su soggetti terzi”.

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi, ma lei sa se ci fosse un’associazione tra Etete e Malabu, in alcuni documenti Etete viene chiamato “il *vendor*” o “*the seller*” o “*the owner of the block*”? Lei sa questa cosa? L’ha letta?

INTERPRETE - “Non conosco tutti i dettagli storici del rapporto tra Malabu e Shell, rapporto che per altro era in corso da molti anni, quello che posso dire è che ci sono state due operazioni per risolvere questa questione. Una prima operazione fra Shell, Eni e il governo nigeriano, e una seconda operazione fra il governo nigeriano e Malabu, per risolvere i contenziosi in corso e le controversie in merito alla proprietà di questo blocco”.

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi, ma lei sa dagli atti del processo, e poi è solo una domanda

che le faccio, non voglio addentrarmi, se il governo nigeriano come effetto di questo insieme di *resolution agreements* dovesse poi pagare, in base al *resolution agreement* fra il governo e Malabu, un miliardo circa a Malabu? Lei questo lo sa?

INTERPRETE - "È quanto mi risulta".

PUBBLICO MINISTERO - E in base ai modelli anticorruzione di Shell, tenuto conto della reputazione di Etete, che credo lei conosca, era dovuta una due diligence su Etete? O su Malabu.

INTERPRETE - "In realtà l'obiettivo di una *due diligence* su un soggetto terzo è quello di tutelarsi dalla responsabilità che potrebbe derivare da un fatto commesso da un soggetto terzo, quindi non si prevedeva, in questo caso, né di avviare una *partnership* con Etete, né di assumerlo come consulente o come altro, quindi per questo motivo non era necessario effettuare una *due diligence*".

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa, questa è l'ultima domanda, se nel corso... io ho un documento, che se del caso, come prova del fatto storico, produrrò, è una richiesta che all'epoca formulammo nei confronti dell'Avvocato Cova come Avvocato di Royal Dutch Shell, in cui davamo atto che nel corso delle perquisizioni in data 17 febbraio 2016 presso gli uffici della Shell all'Aja è emersa l'esistenza di un *audit* denominata Xaino (fonetico), redatto dall'*integrity department*, e relativo a presunti illeciti o anomalie nella vicenda dell'OPL 245. Se posso produrre questo documento ma soltanto per fissare il fatto storico. Si potrebbero anche produrre, io non so se sono tradotti in italiano, i verbali di perquisizione della Polizia... si è riferito anche il Teste Ferri, espressamente, a questa circostanza, l'ho verificato ieri sera, Presidente, perché un anno fa ha parlato, ha detto "Sì, esisteva un rapporto dell'*integrity department* ma non ci fu dato per motivi di *compliance*". Però io volevo solo fissare la circostanza per una domanda al Teste, e basta. L'Avvocato Cova penso che la conosca.

PRESIDENTE - Se non ci sono rilievi lo acquisiamo in modo da poterlo sottoporre al Teste.

PUBBLICO MINISTERO - È un documento del processo, è depositato nella... è un documento nel fascicolo processuale.

PRESIDENTE - Sì, è per meglio documentare una circostanza che il Teste Ferri aveva indicato.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Cioè voglio sapere se la sapeva lui questa cosa.

PRESIDENTE - Se non ci sono osservazioni.

Il Tribunale acquisisce il documento.

INTERVENTO - (inc., voce fuori microfono).

INTERPRETE - [NdT, l'interprete legge il documento in inglese]. Fino in fondo?

PUBBLICO MINISTERO - Volevo solo sapere se lei ha mai visto questo rapporto Xaino, penso che per lei non ci sia un problema di *legal privilege*.

PRESIDENTE - Prima dovrebbe tradurci la parte di documenti che ha letto in inglese.

INTERPRETE - Mi scusi. "Ci risulta...", è quello che diceva il Pubblico Ministero prima. "Ci risulta che nel corso delle perquisizioni in data 17/02/2016 presso gli uffici della società all'Aja è emersa l'esistenza di un audit denominata Xaino, redatta dall'*integrity department* e relativo a presunti illeciti o anomalie nella vicenda dell'OPL 245".

PRESIDENTE - Grazie.

INTERPRETE - "No, non credo".

PUBBLICO MINISTERO - Lei non ha mai sentito parlare di questo rapporto?

INTERPRETE - "No".

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha avuto l'incarico dal *management* della società? Non voglio sapere i nomi, ma...

DIFESA, AVV. MUCCIARELLI - Da noi, dagli Avvocati. I consulenti sono nominati dagli Avvocati.

PUBBLICO MINISTERO - Scusate. Assumendo allora la circostanza di fatto che lei ha avuto l'incarico dai Difensori, lei ha in qualche modo conferito con amministratori della società o ha cercato informazioni sul fatto che ci fossero dei rapporti interni di *due diligence*, *internal investigation*, qualcosa del genere? Riguardo l'OPL 245.

INTERPRETE - "Ancora una volta c'è stato chiesto di esaminare il *compliance program* della società e non di indagare sulla vicenda OPL 245 o sui fatti ad essa collegati".

PUBBLICO MINISTERO - Cioè sostanzialmente esaminare a prescindere completamente dal tipo di operazione che oggi si discute. In questo processo.

INTERPRETE - "Sì, l'efficacia del *compliance program* anticorruzione in questo periodo di tempo".

PUBBLICO MINISTERO - A prescindere dalla transazione, dall'operazione...

DIFESA, AVV. MUCCIARELLI - La stessa domanda già ripetuta, Presidente.

PUBBLICO MINISTERO - Vorrei chiarezza, se può, su questo. L'ha detto.

PRESIDENTE - È evidente, comunque...

DIFESA, AVV. MUCCIARELLI - L'ha detto tre volte.

PUBBLICO MINISTERO - È evidente, se è evidente basta.

PRESIDENTE - L'ha appena detto.

PUBBLICO MINISTERO - Basta, perché (inc.) il PM che dice che è evidente, ma se lo dice il Giudice è più che evidente allora. Va bene, grazie.

Nessuna domanda per la Parte Civile, Avv. Lucia.

Nessuna domanda per le Difese.

DIFESA, AVV. MUCCIARELLI - Io avevo lo spazio per il riesame ma, signor Presidente, mi pare che il Pubblico Ministero abbia detto tre domande, poi sempre un numero simbolico, come dice la bibbia, io però farei risparmiare tempo, non ho domande e ringrazio.

Esaurite le domande, il Teste viene congedato.

Il Tribunale rinvia il procedimento all'udienza del 18 dicembre 2019.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 16.15.

